
Lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati in Ticino

ALLEGATO – Schede concernenti le misure proposte

Bellinzona, 10 dicembre 2013

**CON EMBARGO FINO A GIOVEDÌ 12.12.2013,
ALLE ORE 14.30**



Legenda

- A:** questione dell'**imposizione fiscale** dei lavoratori frontalieri in Ticino;
B: presenza in aumento in Ticino di **fornitori di prestazioni indipendenti** e di **lavoratori distaccati** soprattutto nel settore dell'edilizia, con conseguenti disagi e preoccupazioni per la situazione occupazionale e di "dumping salariale" nel nostro Cantone;
C: promozione dell'**occupazione indigena**;
D: opportunità di introdurre misure tecniche e compensative in relazione ai problemi del **traffico transfrontaliero** e dei costi generati sul nostro territorio
E: **sicurezza e controllo**;
F: **formazione** (offerte formative esistenti a favore di studenti frontalieri, ecc.);
G: **appalti pubblici**

Schede concernenti le misure proposte

Dipartimento: Istituzioni		
Tema (A,B,C,D,E,F): E		
Scheda		
N.	1	
Titolo	Attività di controllo della Polizia cantonale	
Proponenti	Polizia cantonale (POLCA) – Gendarmeria territoriale (Vaerini)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Polizia cantonale Ministero pubblico Sezione della popolazione Ufficio sorveglianza mercato del lavoro
BASI LEGALI	Esercizio senza permesso di un'attività lucrativa (art 115 cpv 1 lett c LStr) Impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art 117 cpv 1 LStr) Violazione dell'obbligo di notifica (art 120 LStr) Prestazioni transfrontaliere di servizio (art 9 cpv 1bis OLCP – art 6 LDist – art 6 Odist) Assunzione di impiego presso datore di lavoro svizzero (art 9 cpv 1bis OLCP)	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Dal 2009 la Polizia cantonale (Gendarmeria Territoriale) ha messo in atto un'operazione speciale di controllo denominata "La-Ne" per contrastare l'attività abusiva e il lavoro nero, con monitoraggio statistico dell'attività, in particolare nei settori: - edilizia - ristorazione - agricoltura - altri Nel 2013 si sta puntando anche su controlli in entrata ai valichi, laddove possibile, come già fatto a Dirinella nel mese di maggio, come pure con inseguimenti di veicoli fin sul posto di lavoro, dove

		si presume ci siano dei "padroncini" o degli artigiani che operano sul territorio cantonale.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE		Maggiore sensibilizzazione sul fenomeno per gli agenti della polizia cantonale Pressione sui piccoli imprenditori e sui lavoratori abusivi
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Difficoltà nel provare l'attività abusiva e sostenere la denuncia al MP secondo l'art 115 LStr, rispettivamente 117 LStr, quando lavoratori o datori di lavoro non confermano la constatazione di reato (es. assunto in prova, presente sul lavoro senza incarico diretto del datore di lavoro, ecc) Ogni settore controllato si ritiene in regola e vorrebbe che i controlli si facessero in altri settori commerciali. Intromissioni nell'attività di polizia delle associazioni di categoria (interventi non necessari, sproporzionati o con personale insufficiente) Richieste di interventi alla polizia senza preavviso, a seguito di controlli autonomi delle associazioni di categoria o sindacati. Strumentalizzazione politica dei dati raccolti con l'attività di polizia. Risorse umane limitate, per controlli in un settore operativo non ritenuto prioritario dalla polizia. Complessità delle procedure di denuncia dopo l'entrata in vigore del nuovo codice svizzero di procedura penale.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Come principio si può decidere la creazione futura di un gruppo specialistico all'interno della polizia cantonale, che agisca direttamente sul territorio per contrastare il lavoro nero, in collaborazione con le altre istanze di controllo (USML / Ispettorato del lavoro), ma non sarà realizzabile senza un aumento del personale dedicato e formato in questo settore specifico.
ALTRE OSSERVAZIONI		Viste le risorse umane attualmente a disposizione della polizia

		cantonale c'è da ritenere che per la creazione di un gruppo specialistico siano ancora necessari alcuni anni. Di conseguenza si dovrà procedere come finora, nei tempi di calma su altri fenomeni o con piccoli interventi mirati e puntuali.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Cfr. tabella "Operazione La-Ne Gendarmeria territoriale" allegata
RASSEGNA STAMPA		Il servizio stampa della polizia cantonale segnala i controlli più importanti, dando risalto al numero di lavoratori controllati e delle infrazioni constatate.

(cfr. tabella "Operazione LA-NE Gendarmeria territoriale" allegata)

ALLEGATO:

Operazione La-Ne (lavoro nero – attività abusiva) Gendarmeria territoriale

Anno	Aziende / Luoghi controllati	Persone controllate	Persone non in regola	Lavoratori denunciati (reato penale)	Datori lavoro denunciati (reato penale)
2009	151	326	53	53	31
2010	244	843	131	131	59
2011	431	1437	160	147	76
2012	340	1208	180	146	80
2013/ fino 15.11	347	1283	164	164	76
totali	1513	5097	688	641	322

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
2	<i>Rafforzamento della collaborazione tra Polizia e organismi di controllo</i>
COMPETENZA: Polizia cantonale (DI) PROPONENTI: SSIC/USM/Suissetec/ AIET/ASFMS/ASP/OCST/ Unia La Polizia cantonale è consapevole dell'importanza di tenere maggiormente sotto controllo le problematiche del lavoro. Va premesso che il Corpo collabora in maniera ottimale con i vari uffici dello Stato, nonché con altri enti esterni che si occupano di problematiche legate al lavoro. In ambiti specifici come quello in oggetto, non potendo tuttavia la Polizia cantonale da sola coprire tutte le esigenze di una società in rapida evoluzione e sempre più complessa, sarà anche in futuro indispensabile la collaborazione diretta con gli attori specializzati esterni alla Polizia, segnatamente l'Ufficio dell'ispettorato del lavoro, l'Associazione interprofessionale di controllo, la Commissione paritetica dell'edilizia e rami affini, la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore e la SUVA. È ai suddetti attori che competono, in primis, le attività di controllo e, se del caso, sanzionatorie, mentre compito della Polizia è quello di supportare questi specialisti sia nell'ottica di una maggiore incisività dell'intervento dal profilo dissuasivo, sia nell'ottica di permettere l'impiego, se fosse necessario, dei poteri di polizia, segnatamente in ambito di controllo delle persone. L'attuale distribuzione delle responsabilità risponde adeguatamente alle esigenze di un controllo efficace delle attività lavorative. Benché la Polizia cantonale non sia di principio contraria ad assumersi ulteriori compiti, come per altri servizi un'estensione delle mansioni comporta inevitabilmente una parallela verifica delle risorse umane disponibili.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
3	<i>Rafforzamento della Procura pubblica: creazione di una sezione del lavoro</i>
COMPETENZA: Divisione giustizia (DI) PROPONENTI: SSIC/USM/Suissetec/ AIET/ASFMS/ASP/OCST/ Unia Il rafforzamento della collaborazione tra il Ministero Pubblico e gli organismi amministrativi e privati incaricati del controllo nell'ambito del mondo del lavoro è sicuramente auspicabile. In effetti, come hanno dimostrato diverse inchieste degli scorsi anni, tale collaborazione è indispensabile per l'accertamento dei fatti nonché per l'identificazione e la condanna dei responsabili di reati penali. Ciò premesso, il Ministero pubblico ritiene che il rafforzamento della collaborazione debba essere attuato attraverso uno scambio regolare e informale di informazioni utili all'avvio di procedimenti, allo scopo di concordare le rispettive modalità d'intervento. Ancora recentemente il tema è stato oggetto d'incontro fra il Procuratore generale e il Consiglio di Stato. La creazione di una sezione che si occupi di tutti i reati perpetrati nell'ambito dei luoghi di lavoro non appare invece uno strumento utile e attuabile. In effetti, la casistica dei reati ipotizzabili comprende ipotesi delittuose sostanzialmente diverse, che rientrano nei reati finanziari (estorsione, usura, amministrazione infedele, appropriazione indebita, truffa), reati di falso (falsità in documenti o in certificati), reati fallimentari, reati contro leggi speciali (AVS, AI, imposte alla fonte, legislazione sugli stranieri, leggi cantonali) nonché reati di diritto comune (coazione, minacce, omicidi colposi e lesioni colpose, ecc.). Di conseguenza la casistica abbraccia entrambe le sezioni attualmente presenti all'interno del Ministero Pubblico e non consente una trattazione specifica ed uniforme. Indispensabile è invece il coordinamento delle inchieste tra i magistrati di picchetto, nell'ambito della collaborazione testé menzionata. Opportuna sarà pertanto la designazione di un magistrato di riferimento che coordini la materia e tenga i contatti con le persone incaricate a livello amministrativo o sindacale.	

Dipartimento: Sanità e socialità		
Tema (A,B,C,D,E,F): C		
Scheda		
N.	4	
Titolo	Personale sanitario	
Proponenti	Divisione della salute pubblica (DSP/AGS) e Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (DASF/UACD)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		(1) DSS: contratti di prestazione con enti sociosanitari (2) DECS: formazione operatori sanitari (3) DSS e DFE: reinserimento professionale
BASI LEGALI		Diverse in base ai servizi interessati che impiegano personale sanitario
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		(1) Sensibilizzazione ed attenzione all'assunzione di lavoratori residenti soprattutto nelle strutture pubbliche (2) Misure volte al miglioramento dell'attrattiva delle professioni sanitarie e al reperimento di posti di stage di formazione (nel Cantone e fuori Cantone) (3) Strategia interdipartimentale per l'inserimento professionale dei disoccupati beneficiari di assistenza
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	(1) Quota dei frontalieri negli ospedali pubblici e nelle case per anziani sussidiate inferiore rispetto alle cliniche e alle case per anziani private (2) Aumento del numero di stages e di neodiplomati nelle scuole sanitarie (3) Reinserimento di persone disoccupate in assistenza anche nel settore sanitario (quando possibile)	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		(1) Offerta di manodopera indigena insufficiente a coprire il fabbisogno. Assunzioni/Politica del personale evidentemente comunque di competenza esclusiva degli istituti (ospedalieri e case per anziani). (2) Mancanza di interesse da parte dei residenti per le professioni del ramo-sanitario. Disponibilità limitata e difficoltà ad

		incrementare ulteriormente i posti di stage per la formazione. (3) Assenza di competenze/di formazione ed esperienza adeguate.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		(1) Obbligo di precedenza nell'assunzione al personale sanitario residente ev. con specifiche clausole nei contratti di prestazione non attuabile in virtù dell'ALC. Utilità di un tale obbligo comunque relativa vista l'insufficienza della manodopera indigena nel settore.
ALTRE OSSERVAZIONI		--
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		• Rapporto DSS-DSP-USS, "Personale del settore sanitario in Ticino, frontalierato e disoccupazione", aprile 2013 • Risposta all'interrogazione Barra/Caverzasio n. 102.12 "Disoccupazione nel settore sanitario"

Cfr. Rapporto DSS-DSP-USS, "Personale del settore sanitario in Ticino, frontalierato e disoccupazione", aprile 2013

Cfr. Risposta all'interrogazione Barra/Caverzasio n. 102.12 "Disoccupazione nel settore sanitario" (<http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/102.12.htm>)

Dipartimento: Sanità e socialità		
Tema (A,B,C,D,E,F): B		
Scheda		
N.	5	
Titolo	<i>Riconoscimento delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi transfrontalieri (90 gg) nel settore sanitario</i>	
Proponenti	Divisione della salute pubblica (DSP)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	SEFRI	Ufficio di sanità
BASI LEGALI	ALCP; Direttiva UE 2005/36; LF sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate (LDPS; FF 2012 8563)	Legge sanitaria
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Dal 1.9.2013 si applicherà anche in Svizzera il Titolo II della Direttiva UE 2005/36. Per le professioni che continueranno ad essere sottoposte ad un controllo (sicurezza e sanità) viene introdotta una nuova e importante distinzione tra le verifiche che lo Stato ospitante può effettuare nei confronti di stranieri che intendono stabilirsi nel paese ospitante e le verifiche che possono invece essere attuate nei confronti dei prestatori di servizi transfrontalieri fino ad un massimo di 90 giorni. Per questi ultimi la procedura di verifica delle qualifiche professionali e del rilascio del conseguente nullaosta non potrà in futuro durare complessivamente più di due mesi. Se l'autorità competente in materia di autorizzazioni e vigilanza non rispetterà tali termini, il suo silenzio sarà considerato come assenso. (cfr. Messaggio del Consiglio federale 12.047)	Oggi i prestatori di servizi transfrontalieri autorizzati nel settore sanitario sono solo una decina all'anno. Le importanti facilitazioni che verranno introdotte a partire dall'1.9.2013 per questi professionisti rispetto a coloro che si stabiliscono rendono tuttavia molto più attrattiva questa modalità di operare in Svizzera. Si impone pertanto l'adeguamento della legge sanitaria (messaggio in preparazione) al fine di poter verificare nei tempi imposti le qualifiche professionali dei prestatori di servizi transfrontalieri nel settore sanitario.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	L'inizio dell'attività nelle professioni regolamentate dei settori sicurezza e salute verrà di molto semplificata.	

CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Difficoltà soprattutto a rispettare i termini perentori introdotti dalla Direttiva UE 2005/36 per il controllo delle qualifiche professionali (verifiche amministrative e organizzazione di esami ad hoc mensile se vengono riscontrate differenze importanti tra diplomi svizzeri e UE)	Difficoltà soprattutto a rispettare i termini perentori introdotti dalla Direttiva UE 2005/36 per il controllo delle qualifiche professionali (verifiche amministrative e organizzazione di esami ad hoc mensile se vengono riscontrate differenze importanti tra diplomi svizzeri e UE)
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	I requisiti posti ai prestatori di servizi transfrontalieri sono disciplinati in modo esaustivo dalla Direttiva UE 2005/36.	Misure da decidere: adeguamento della legge sanitaria per poter far uso della facoltà di verificare le qualifiche professionali dei prestatori di servizi transfrontalieri e conseguente potenziamento del personale chiamato alle verifiche di cui sopra. Per il resto, ordinamento federale.
ALTRE OSSERVAZIONI		--
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	Messaggio del Consiglio federale 12.047, FF 2012 3915	Messaggio in preparazione

Dipartimento: Sanità e socialità		
Tema (A,B,C,D,E,F): E		
Scheda		
N.	6	
Titolo	<i>Assegni familiari (assegno per figli e assegno di formazione)</i>	
Proponenti	Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) - Ufficio Prestazioni	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari (CCCAF): assegni per i salariati e gli indipendenti non agricoli nonché le persone senza attività lucrativa. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (CCCAVS): assegni per i salariati e gli indipendenti agricoli.
BASI LEGALI	- Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle	- Laf e Reg. Laf (RL 6.4.1.1. e 6.4.1.1.1.) quali normative di applicazione della LAFam: salariati e indipendenti non agricoli nonché persone senza attività lucrativa.

	persone del 21 giugno 1999 (ALC; RS 0.142.112.681). - Guida per l'applicazione dell'ALC tra svizzera e UE nel settore delle prestazioni familiari, Ufficio federale delle assicurazioni sociali. - LAFam e OAFami (RS 836.2 e 836.21): lavoratori salariati e lavoratori indipendenti non agricoli nonché persone senza attività lucrativa. - LAF e OA Fam (RS 836.1 e 836.11): lavoratori salariati e indipendenti agricoli. - Direttive (federali) concernenti la legge federale sugli assegni familiari, Ufficio federale delle assicurazioni sociali (DAFam). - Allocations familiales dans l'agriculture Commentaire, Ufficio federale delle assicurazioni sociali	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Dal punto di vista normativo, il Cantone non ha facoltà di intervenire (vincolo federale).	Dal punto di vista amministrativo, la CCCAF e la CCCAVS applicano rigorosamente le disposizioni dell'ALC e dei relativi regolamenti europei 883/2004, 987/2009 e 988/2009.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	La misura amministrativa indicata viene applicata dalla CCCAF e dalla CCCAVS dall'entrata in vigore dell'ALC; il riferimento è alla modulistica europea (formulari 401 e segg., in particolare E411 per il concorso dei diritti).	
CRITICITÀ RISCONTRATE		Secondo ALC, per il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale occorrerebbe riferirsi all'Ente centrale estero: per l'Italia, la sede centrale dell'INPS di Roma. Viste le

(indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		difficoltà riscontrate con questo Ente per ottenere le informazioni e i documenti necessari, la CCCAF e la CCCAVS si riferiscono piuttosto alle sedi INPS provinciali competenti a dipendenza del domicilio della persona che richiede gli assegni familiari. In generale, inoltre, i beneficiari di assegni familiari, risp. i loro datori di lavoro non ossequiano al loro obbligo di informare in relazione ai successivi cambiamenti che potrebbero avere un impatto sul diritto agli assegni familiari. Trattasi comunque di un problema non circoscritto alla categoria dei lavoratori frontalieri, fornitori di prestazioni indipendenti esteri e distaccati in Ticino.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		L'obbligo di informare è chiaramente illustrato sia sul formulario di richiesta, come pure sulla decisione che sancisce il diritto. I datori di lavoro sono inoltre annualmente richiamati ai loro obblighi. Purtroppo, nonostante ciò, l'inadempienza nell'informare la CCCAF o la CCCAVS perdura.
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Cfr. risposta del Consiglio di Stato all'interrogazione del 31 marzo 2012 di Daniele Caverzasio e cof. "Frontalieri e assegni familiari" (n. 98.12; vedi http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/interrogazioni/98.12.htm)

Dipartimento: Sanità e socialità		
Tema (A,B,C,D,E,F): E		
Scheda		
N.	7	
Titolo	<i>Assoggettamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG/AF/AD</i>	
Proponenti	Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) - Ufficio Contributi	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)	- Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG e per gli assegni familiari (CCCAVS e CCCAF) - Casse professionali AF e AVS
BASI LEGALI	- Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza	

	sociale (0.831.109.268.1) - Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti LAVS (RS 831.10) - Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti OAVS (RS 831.101) - Direttive sull'assoggettamento alle assicurazioni AVS e AI DAA (318.102.01) - Legge federale sull'assicurazione invalidità LAI (RS 831.20) - Legge federale sugli assegni familiari LAFam (RS 836.2) - Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura LAF (RS 836.1) - Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità LIPG (RS 834.1) - Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione LADI (RS 837.0)	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Dal punto di vista normativo, il Cantone non ha facoltà di intervenire (vincolo federale o europeo)	Dal punto amministrativo, la CCCAVS cerca di applicare in modo rigoroso le normative UE e dispositivi LAVS per definire innanzitutto dov'è il luogo di assoggettamento per l'indipendente italiano, se questo è definito in CH occorre applicare le normative LAVS e DAA. Stesso discorso per i lavoratori distaccati in Ticino da Paesi UE/AELS o altri Paesi non convenzionati
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Innanzitutto chiediamo sempre la modulistica europea necessaria (A1), in secondo luogo, procediamo con delle domande mirate e precise a capire il tipo di attività svolta in CH, a chi viene fatturata la prestazione, eventualmente coinvolgere l'Ufficio giuridico della Sezione del lavoro quando c'è dubbio di prestito internazionale di manodopera, infine decidere se l'attività svolta nello stato estero come autonomo possa essere ritenuto tale anche in CH.	
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		È molto difficile farsi consegnare i moduli A1 debitamente compilati e validati. Alcune attività definite chiaramente di tipo autonomo in altri Paesi dell'UE per esempio,

		sono assolutamente definiti di tipo salariato in CH. Ogni Paese potrebbe definire in modo diverso lo statuto di determinate attività professionali.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Implementare (anche se unilateralmente) i capoversi 3 e 4 dell'art 76 Reg. CE 883/2004 che recitano: <u>cpv 3:</u> "- Ai fini del presente regolamento gli stati membri possono comunicare direttamente fra loro, nonché con le persone interessate o i loro rappresentanti" <u>cpv 4</u> "- Le istituzioni e le persone cui si applica il presente regolamento hanno un obbligo reciproco di informazione e di cooperazione per garantire la corretta applicazione del presente regolamento.
ALTRE OSSERVAZIONI		Secondo l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), per essere applicata la procedura prevede che vi sia una richiesta scritta dell'altro Stato. Una comunicazione spontanea non è contemplata. Resta comunque da verificare la compatibilità di una trasmissione spontanea sotto il profilo della legge sulla protezione dati CH.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Dipartimento della sanità e della socialità		
Tema (A,B,C,D,E,F): C, F		
Scheda		
N.	8	
Titolo	Assicurazione invalidità	
Proponenti	Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) - Ufficio AI	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Ufficio assicurazione invalidità
BASI LEGALI	- Legge federale sull'assicurazione invalidità LAI (RS 831.20) - Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità OAI (RS 831.201) - Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità OMAI (RS 831.232.51)	Legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità (RL 6.4.7.2)
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE		
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	L'Ufficio AI ha il compito di reintegrare propri assicurati, offrendo loro formazione e/o aiuto al collocamento, comprese tutte le misure necessarie a questo scopo. Fanno parte degli assicurati anche i frontalieri	
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Non sono attuabili misure che privilegiano gli assicurati residenti rispetto a quelli frontalieri, in applicazione del principio della non discriminazione sancito dall'ALCP.	
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Educazione, cultura e sport		
Tema (A,B,C,D,E,F): F		
Scheda		
N.	9	
Titolo	<i>Apprendisti residenti all'estero</i>	
Proponenti	Divisione della formazione professionale (DFP)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione – SEFRI	Divisione della formazione professionale - DFP
BASI LEGALI	- Codice delle obbligazioni; - Legge federale sulla formazione professionale e relativa ordinanza federale	Legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	nessuna	RG n. 2229 del 30 aprile 2013: la DFP verifica il percorso formativo e lavorativo precedente dei candidati apprendisti frontalieri maggiorenni per talune professioni ritenute in concorrenza con persone residenti in Ticino,
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Provvedimento cantonale non ancora misurabile, in quanto appena introdotto	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Base legale federale che prevede la frequenza a scuola in caso di stipulazione del contratto di tirocinio tra datore di lavoro e apprendista. Formazione gratuita.	Nessuna possibilità per il Cantone di bloccare contratti di tirocinio che entrano in concorrenza con persone residenti in Ticino
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	- Modificare art. 22 cpv.2 LFPr introducendo la possibilità di prelevare una tassa per la frequenza scolastica per gli apprendisti residenti all'estero; - Definizione limite di età superiore per apprendisti maggiorenni residenti all'estero (ad es. max 18 anni) a dipendenza della professione; - Finanziamento di misure "dissuasive" compatibili	- livelli salariali differenziati tra apprendisti giovani e maggiorenni (d'intesa con le parti sindacali)

	con la legislazione federale in vigore, come ad es. corsi obbligatori e valutati di tedesco e/o civica, con frequenza scolastica superiore rispetto ai residenti	
ALTRE OSSERVAZIONI	-	-
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	-	Statistica contratti in vigore con maggiorenni (totale e al primo anno), stato a fine marzo 2013

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	10	
Titolo	Ferrovia Mendrisio-Varese	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	FFS, UFT	SM
BASI LEGALI	Lferr, LFIT	LTP, Lcoord
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Nuova linea Mendrisio-Varese in corso di realizzazione. In Italia previste fermate a Gaggiolo, Arcisate, Induno-Olona e Varese (oltre a prosecuzione fino a Gallarate e Malpensa). Il Cantone finanzia oltre 50% dell'investimento sul lato Svizzero. L'esercizio sarà finanziato da Cantone e Confederazione secondo il principio territoriale.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	-	
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Problemi di cantieristica e contrattuali in Italia fanno slittare l'apertura della linea completa. Si sta valutando l'introduzione di un servizio navetta parziale da fine 2014 sul lato svizzero.

MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Adeguamento del credito quadro per il finanziamento delle prestazioni di trasporto pubblico, da parte del Gran Consiglio
ALTRE OSSERVAZIONI		Cfr. anche scheda no. 2
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Progetto FMV Messaggi 5651, 5902 e 6514

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	11	
Titolo	Offerta di trasporto pubblico transfrontaliero (linee ferroviarie e linee bus)	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	UFT	SM/Imprese di trasporto
BASI LEGALI	LTV OITRV	LTP
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		<u>Misure già attuate:</u> TILO S10 Como-Albate/Camerlata (cadenza 60', ODP 30'); TILO S30 Luino, da dic. 2012 fino a Malpensa (cadenza 120'); RE Ticino-Milano (11 collegamenti effettuati con materiale FLIRT, che completano l'offerta lunga percorrenza); 620/Locarno-Domodossola (cadenza ca. 60'); 421/Ponte Tresa-Luino (cadenza ca. 120', ODP 60'); 532/Capolago-Porto Ceresio (cadenza ca. 120', ODP 60'); 523/Lugano/Mendrisio-Varese (solo 2 coppie di corse); CC1/Chiasso-Como (cadenza 30', ODP 15'); C12/Lugano-Menaggio (cadenza ca. 60'); 3/Brissago-Cannobio-Pallanza (cadenza ca. 60);

		<i>ODP = nelle ore di punta</i> • <u>Misure già decise ma non ancora attuate: Ferrovia Mendrisio-Varese (FMV) con riorganizzazione della rete di autobus (PAM2) e dell'offerta TILO:</u> collegamenti (S10, S40 e S50): Lugano-Mendrisio-Como-Albate/Camerlata con cad. 30'; Lugano-Mendrisio-Varese (30'); Varese-Mendrisio-Como-Albate/Camerlata con cad. 30'; Cadenazzo-Luino-Malpensa (S30, cadenza 120'; interscambio a Gallarate da/per Varese-Mend.).
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Aumento dei passeggeri di TP in particolare su linee transfrontaliere come ad es. la TILO S10.	
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		• Tempistica per la messa in servizio della rete TILO FMV e della nuova rete bus nel Mendrisiotto (PAM2) a causa delle incertezze legate ai lavori sul lato italiano. • Costi di gestione importanti.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Estensione di linee di TP su gomma oltre confine in certi comparti prevista, ma non ancora fattibile per mancanza di fondi o modelli di finanziamento con partecipazione dei comuni italiani serviti (p.es. nell'ambito del PAM2 verso Clivio, Saltrio e Viggiù).
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Rapporti statistici (TILO), dati statistici sugli utenti dei TP su gomma (solo su territorio ticinese). Studi sullo sviluppo del traffico transfrontaliero dopo l'apertura della FMV.

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	12	
Titolo	<i>Tariffa transfrontaliera del trasporto pubblico</i>	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	UFT	SM/Comunità tariffale/Imprese di trasporto
BASI LEGALI	LTV	LTP
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Volontà di Cantone, RL, FFS, Ferrovie dello Stato italiane, Trenord e TILO di sviluppare un sistema tariffale transfrontaliero con l'offerta di abbonamenti e biglietti del trasporto pubblico validi in Ticino e Lombardia.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE		
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		- Filosofia tariffale differente tra Svizzera e Italia. - Livello tariffale italiano molto basso. - Compatibilità sistemi tecnici e regole internazionali.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		- Intesa del 25.11.2011 tra la Regione Lombardia della Repubblica Italiana e la Repubblica e Cantone Ticino (Confederazione Svizzera) per la gestione coordinata della linea Mendrisio-Varese, e lo sviluppo del servizio ferroviario nella regione Insubrica - Accordo del 6.08.2011 per lo sviluppo del traffico ferroviario regionale transfrontaliero

		Ticino-Lombardia e per l'azione comune volta al miglioramento della qualità dell'offerta ferroviaria di lunga percorrenza internazionale sull'asse Nord-Sud tra Svizzera e Italia/Lombardia in vista dell'Esposizione universale a Milano nel 2015 (Expo 2015) – Accordo dei Castelli
--	--	---

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	13	
Titolo	<i>Posteggi Park + Ride (P+R) in Ticino</i>	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	FFS	SM, DC
BASI LEGALI	LFerr	LTP, Lcoord, LStr
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Non vi sono posteggi destinati prioritariamente ai frontalieri. La strategia è di indirizzarli sul TP prima del confine. Modalità P+R per frontalieri in Ticino solo a titolo sussidiario, lungo corridoi non serviti dalla ferrovia. Nel Mendrisiotto i frontalieri provenienti ad es. dai valichi del Bizzarone o di Arzo, potranno far capo al previsto P+R di Mendrisio S. Martino. Posteggi destinati agli utenti della ferrovia (P+R) presso diverse fermate della rete TILO, a cui possono far capo anche i frontalieri.	Non vi sono posteggi destinati prioritariamente ai frontalieri. La strategia è di indirizzarli sul TP prima del confine. Modalità P+R per frontalieri in Ticino solo a titolo sussidiario, lungo corridoi non serviti dalla ferrovia. Posteggi destinati agli utenti della ferrovia (P+R) presso diverse fermate della FLP, a cui possono far capo anche i frontalieri.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Attualmente vi è un certo numero di frontalieri che fanno capo ai P+R in Ticino, in particolare della rete TILO nel Mendrisiotto o della FLP, per raggiungere soprattutto il Polo di Lugano. Non esistono rilievi specifici sulla provenienza degli utenti dei P+R. Tra FLP e rete TILO si possono stimare attualmente attorno ai 200-300 utenti frontalieri nei P+R in Ticino.	

CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Si tratta di investimenti costosi per rapporto al numero di utenti del TP indotti. A livello finanziario e d'impatto ambientale e viario è più conveniente indurre ad utilizzare il TP più vicino all'origine raggiungendo la fermata con i TP su gomma o a piedi. La disponibilità ad effettuare il P+R dipende soprattutto della disponibilità del posteggio in prossimità della destinazione.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Nuovo P+R previsto alla fermata di Mendrisio S. Martino (realizzazione privata e gestione/finanziamento congiunto con FFS).	Non vi sono progetti specifici finanziati dal Cantone, vista la strategia sopra illustrata.
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	Progetto Fermata Mendrisio S. Martino	

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	14	
Titolo	Posteggi Park + Ride (P+R) in Italia	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	-	SM
BASI LEGALI	-	LTP
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Realizzato: - Promozione del P+R a Ponte Tresa Italia (Piazza mercato) in combinazione con FLP da parte dell'Organismo trasfrontaliero, FLP e Cantone; - La soppressione della tratta TILO Chiasso-Albate è un segnale in controtendenza. È però prevista la sua riattivazione con l'apertura della FMV

		- resta da realizzare P+R ad Albate (competenza I) Da attuare: - Nuova passerella pedonale a Ponte Tresa per miglioramento collegamenti tra Piazza del mercato in Italia e terminale FLP in Svizzera - Nuovi impianti P+R lungo la prevista FMV realizzati da Rete Ferroviaria Italiana (Gaggiolo: 160 posti auto, Arcisate: 90, Induno-Olona: 75) - Raddoppio P+R a Ponte Tresa (competenza I)
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Ca. 400 utenti P+R a Ponte Tresa Italia Ca. 100 posti auto ad Albate	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		L'attuazione delle misure oltre confine è esclusivamente di competenza dei partner italiani (RFI, Regione, Provincia, Città). Il Cantone o altri partner Svizzeri non hanno praticamente voce in capitolo. Nel caso di P+R l'interesse prevalente oltretutto è quello dell'area di destinazione, in questo caso il Ticino. I costi di realizzazione sono elevati.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Progetto FMV PAL2

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	15	
Titolo	Posteggi Car pooling in prossimità delle dogane	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	--	SM/SAI/DC/UPL/Comuni
BASI LEGALI		Nessuna
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Si tratta dell'idea, perorata dalla Commissione regionale dei trasporti del Mendrisiotto, di creare dei parcheggi in prossimità delle dogane dove i frontalieri possono incontrarsi e proseguire il viaggio in 3-4 su una sola vettura. Secondo le aziende che impiegano frontalieri vi è una forte domanda in tal senso. Molti parcheggi liberi vengono usati già oggi in questo modo in maniera informale. Finora sono stati intrapresi i seguenti passi: - è stato di recente realizzato un parcheggio privato di questo tipo a Stabio (ca 60P), non ancora promosso - individuazione di alcuni terreni di proprietà dello Stato che potrebbero essere adatti a Stabio - messa in funzione di P+C al valico di Bizzarrone da parte di un partner italiano - collaborazione con 14 Comuni del Varesotto per individuazione di possibili posteggi P+C in Italia (valico Bizzarrone)
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Misura appena introdotta. Si constata che questa modalità di viaggio è attuata in modo informale su parcheggi liberi (p.es. campo di calcio dell'Adorna a Mendrisio) e in posteggi pubblici.	
CRITICITÀ RISCOstrate (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Nessuna base legale, competenze non chiare, necessità di stabilire modalità di finanziamento e di gestione. Come regolamentare l'uso? Problemi pianificatori. Difficoltà di dialogo istituzionale con i partner italiani. Eccesso di	

		parcheggi nelle zone di destinazione
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Occorre: - decidere se attuare una strategia in tal senso - decidere le competenze - mettere a disposizione i finanziamenti - limitare con maggiore determinazione il numero di parcheggi alla destinazione
ALTRE OSSERVAZIONI		Il numero di veicoli che può essere "captato" con questo sistema è ridotto rispetto al totale di veicoli dei frontalieri. Nel caso di Stabio Gaggiolo si tratta di circa 200-300 veicoli dove il traffico giornaliero medio è di 18'000 veicoli. Tuttavia se si suppone di riempire il parcheggio all'ora di punta della mattina (6:00-7:00) il traffico è di 1000 veicoli/ora in entrata. Si avrebbe quindi una riduzione del 20%, che consentirebbe maggiore fluidità del traffico.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	16	
Titolo	<i>Posteggio P+R a Porlezza e servizio lacuale Porlezza-Lugano</i>	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Ufficio federale dello sviluppo territoriale	Società navigazione del Lago di Lugano Sindacato UNIA Sezione della mobilità Divisione economia
BASI LEGALI	Progetto Interreg Italia-Svizzera	Progetto Interreg Italia-Svizzera
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE		Studio di fattibilità "La Via del Ceresio: mobilità sostenibile e trasporto lacustre" per la

(di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		realizzazione di un servizio di navigazione veloce Porlezza-Lugano Ipotesi di un'area di posteggio P+R nel Comune di Porlezza
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE		
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Costi di gestione del servizio troppo elevati. Potenziale di utenza contenuta (ca. 400 persone secondo sondaggio).
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		La misura è finanziariamente insostenibile.
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Studio di fattibilità.
RASSEGNA STAMPA		Diversi articoli e servizi nei media.

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	17	
Titolo	Posteggi privati	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		SM/Ufficio domande di costruzione
BASI LEGALI		Regolamento cantonale parcheggi privati (art 51-62 RLst) LE
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Il regolamento stabilisce il numero massimo di parcheggi per le costruzioni non residenziali. La sua applicazione è controllata sistematicamente in sede di domanda di costruzione. Tuttavia non è dato di sapere se nella pratica le disposizioni sono effettivamente rispettate. Vi è la sensazione che i parcheggi realizzati siano di più, e che vengano realizzati parcheggi

		supplementari su terreni non edificati
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	L'applicazione del regolamento limita il numero di parcheggi in funzione della qualità del trasporto pubblico (frequenza corse e distanza dalle fermate)	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		L'applicazione è di esclusiva competenza dei comuni. Si ha la sensazione che concedendo deroghe venga favorito l'afflusso di veicoli nelle zone intasate
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Verificare l'applicazione del regolamento nelle zone problematiche e indurre la chiusura dei parcheggi in eccesso rispetto a quanto previsto dal regolamento
ALTRE OSSERVAZIONI		Bisogna aspettarsi di scontrarsi con il malcontento delle aziende interessate. Questo tema non è specifico per la mobilità dei frontalieri, ma tocca la mobilità complessiva in Ticino.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	18	
Titolo	Mobilità aziendale	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Ufficio federale dell'energia	Sezione della mobilità Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo
BASI LEGALI	Svizzera energia per i comuni	Piano di risanamento dell'aria
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	74 aziende partecipano al programma "SvizzeraEnergia per le aziende"	118 aziende hanno aderito al progetto cantonale (tra queste sono computate anche quelle del programma federale) - DL per finanziamento Arcobaleno aziendale 2012-2015

EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Prime riduzioni dell'uso dell'auto da parte dei dipendenti frontalieri della quindicina di aziende che hanno attuato le misure del piano di mobilità aziendale. Passaggio in particolare alla condivisione del mezzo privato (car pooling) e all'uso del trasporto pubblico (Arcobaleno aziendale).	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Per il programma federale, troppa burocrazia per incentivi limitati (5'000.- per azienda); risorse versate ai Comuni e non alle aziende. Attitudine passiva sul tema di molti Comuni.	Assenza di: - risorse finanziarie per sussidiare le misure attuate dalle aziende - un obbligo legale per le aziende ad introdurre un Piano di mobilità aziendale Troppi posteggi nelle aziende e offerti gratuitamente ai dipendenti.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Messa a disposizione di finanziamenti nell'ambito dei Programmi d'agglomerato.	Messa a disposizione di un credito per il progetto.
ALTRE OSSERVAZIONI		Questo tema non è specifico per la mobilità dei frontalieri, ma tocca la mobilità complessiva in Ticino.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	Rapporto di valutazione della campagna federale 2009-2013.	Guida alla mobilità aziendale Rapporto "Mobilità aziendale: bilancio 2007-2012"
RASSEGNA STAMPA		Diversi articoli e servizi nei media.

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): D		
Scheda		
N.	19	
Titolo	<i>Progetti per promuovere il car pooling a livello transfrontaliero (ACCESS, ecc.)</i>	
Proponenti	Sezione della mobilità	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Ufficio federale dello sviluppo territoriale Istituto SAB (Swiss Center for Mountain Regions)	Società navigazione del Lago di Lugano Sindacato UNIA lavoratori frontalieri Sezione della mobilità Divisione economia
BASI LEGALI	Progetto Interreg Alpin Space	Progetto Interreg Alpin Space
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Proposta di creare un mobility manager per i lavoratori delle aree delle Comunità delle Valli del Luinese per la mobilità pendolare transfrontaliera di 4 valichi doganali al fine di ridurre il ricorso alle auto private attraverso scelte efficaci di

		modalità di trasporto alternative (in particolare car pooling).
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Al momento si può rilevare unicamente la creazione di un networking con le varie parti interessate dal progetto (enti territoriali svizzeri e italiani, associazioni padronali, sindacati, ecc.).	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Necessità di investire in un tool informatico (es. www.liberalauto.ch , ecc.) efficace per le aziende e per i loro dipendenti. Assenza di risorse finanziarie da destinare al progetto. Mancanza di posteggi per car pooling; cfr. scheda 13). Lentezza burocratica da parte degli enti italiani coinvolti.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Messa a disposizione di finanziamenti nell'ambito dei Programmi d'agglomerato.	Messa a disposizione di un credito per il progetto. Coinvolgere anche i Comuni interessati nel progetto affinché contribuiscano finanziariamente.
ALTRE OSSERVAZIONI	/	Regione Lombardia e Provincia di Varese sono partner di progetto.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	Documenti finali progetto Interreg.	Documenti finali progetto Interreg.

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): B, G		
Scheda		
N.	20	
Titolo	<i>Commesse pubbliche – Esclusione delle ditte estere dall'attribuzione di commesse assoggettate alla LCPubb</i>	
Proponenti	Servizi Generali/ULSA SSIC-TI / USM / Suissetec / AIET / ASFMS / ASP / OCST / UNIA	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Tutti i committenti pubblici
BASI LEGALI		CIAP, LCPubb, RLCPubb/CIAP
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Si precisa che la LCPubb si applica unicamente ad offerenti svizzeri, per evitare influenze di ditte estere si sono rafforzate le misure sul subappalto, sul prestito di manodopera e sul controllo dei cantieri (misure di sicurezza).

EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Per il momento segnali confortanti nel senso che le misure attuate hanno permesso una miglior rete di controllo che sfocia in un sensibile aumento della procedure amministrative, in ossequio a quanto previsto dall'art 45 LCPubb.	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Aumento dell'onere procedurale, di riflesso lentezza nello svolgimento dell'istruzione ed evasione dei vari dossier.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Possibile valutazione e introduzione di criteri ecologici nell'assegnazione di mandati (in particolare costruzioni) legate soprattutto al settore dei trasporti come pure promozione dell'utilizzo delle risorse naturali ticinesi
ALTRE OSSERVAZIONI		-
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		-

Dipartimento: Territorio		
Tema (A,B,C,D,E,F): B		
Scheda		
N.	21	
Titolo	<i>Legge sull'esercizio delle professioni artigianali – Albo delle imprese nel settore artigianale</i>	
Proponenti	Unione associazioni dell'edilizia (UAE)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Servizi generali (DT) e Divisione economia (DFE)
BASI LEGALI	Legge federale sul mercato interno (LMI)	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Elaborazione del progetto di legge sull'esercizio delle professioni artigianali. Introduzione del principio di un'autorizzazione cantonale d'esercizi subordinata a determinati requisiti
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE		

CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Compatibilità della legge con i disposti della LMI. Difficoltà di controlli per ditte estere	Preavviso negativo del DFE
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Presentazione del messaggio al Consiglio di Stato e approvazione progetto da parte di quest'ultimo
ALTRE OSSERVAZIONI		Cfr. Mozione P. Pagnamenta, del 05.11.2012, <i>Nuova legge sull'esercizio della professione di imprenditore nel settore artigianale</i> http://www.ti.ch/CAN/SegGC/comunicazioni/GC/inizelaborate/IE397.htm
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Bozza di messaggio di legge

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): C		
Scheda		
N.	22	
Titolo	<i>Priorità ai disoccupati nell'assunzione di dipendenti con contratto ausiliario</i>	
Proponenti	Sezione delle risorse umane (SRU)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Tutta l'AC
BASI LEGALI		
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		NAP 103/2012 del 21.11.2012. Decisione è in atto
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Su 56.89 UTP assunte con contratto ausiliario, l' 82% erano persone senza occupazione.	
CRITICITÀ RISCOSE (indicare gli ambiti dove si		

riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): C		
Scheda		
N.	23	
Titolo	<i>Priorità ai disoccupati nelle assunzioni degli impiegati presso lo Stato</i>	
Proponenti	Sezione delle risorse umane (SRU)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Tutti
BASI LEGALI		Art 12 cpv 4 Lord
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE		
CRITICITÀ RISCOstrate (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Proposta al GC sull'introduzione di modalità atte a consentire l'assunzione in priorità dei disoccupati mediante l'utilizzo più esteso della nomina senza concorso
ALTRE OSSERVAZIONI		

DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		Messaggio 6812 del 12.6.2013: Rapporto a tre mozioni riguardanti il tema "priorità ai disoccupati"
---	--	---

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): G		
Scheda		
N.	24	
Titolo	Commesse pubbliche	
Proponenti	Sezione della logistica	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI		Tutti i committenti pubblici
BASI LEGALI		CIAP, LCPubb, RLCPubb/CIAP
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)		Si precisa che la LCPubb si applica unicamente ad offerenti svizzeri, per evitare influenze di ditte estere si sono rafforzate le misure sul subappalto, sul prestito di manodopera e sul controllo dei cantieri (misure di sicurezza).
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Ci sono già stati dei riscontri con verifiche puntuali in cantieri ed in alcuni casi sono state applicate delle sanzioni in ossequio a quanto previsto dall'art 45 LCPubb.	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Abbiamo rilevato un accresciuto onere di controllo per cantieri medio – grandi da parte dei direttori dei lavori ed un ulteriore onere amministrativo/procedurale nei casi di riscontro sul cantiere di inadempienze. Purtroppo la sensibilità su questo tema da parte dei progettisti privati in qualità di Direttori dei lavori è ancora troppo limitata.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Aumentare gli effettivi delle autorità di controlli (AIC) così da avere maggiore presenza sui cantieri pubblici. Allestire una campagna di formazione verso i progettisti per migliorare la consapevolezza delle regole da applicare nell'ambito di contratti d'appalto pubblici

		Valutazione sulla possibile introduzione di criteri ecologici nell'assegnazione di mandati (in particolare costruzioni) legate soprattutto al settore dei trasporti come pure promozione dell'utilizzo delle risorse naturali ticinesi
ALTRE OSSERVAZIONI		-
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		-

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): A		
Scheda		
N.	25	
Titolo	<i>Cumulo dei redditi anche per i frontalieri fiscali nella fascia dei 20 km</i>	
Proponenti	Divisione delle contribuzioni	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Amministrazione federale delle contribuzioni	Divisione delle contribuzioni
BASI LEGALI	LIFD; OIFD	LT
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Rinegoziazione della Convenzione di doppia imposizione con l'Italia	Presa di posizione DdC del 26 settembre 2012 alla Consigliera federale Widmer-Schlumpf nella procedura di consultazione in merito alla modifica dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	nessuno	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (DTF 136 II 241) sul principio di non discriminazione. Protocollo dell'8-9 luglio 1985 tra le delegazioni italiane e svizzere che esclude il cumulo dei redditi per i frontalieri residenti nella fascia di frontiera di 20 km.	Sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (DTF 136 II 241) sul principio di non discriminazione. Protocollo dell'8-9 luglio 1985 tra le delegazioni italiane e svizzere che esclude il cumulo dei redditi per i frontalieri residenti nella fascia di frontiera di 20 km.

	Modifica dell'Ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta, Spiegazioni del 19 febbraio 2013.	
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		Qualsiasi distinzione a livello di aliquote o deduzioni per i lavoratori frontalieri è formalmente esclusa dal quadro giuridico e dalla giurisprudenza in vigore (Sentenza del Tribunale federale del 26 gennaio 2010 (DTF 136 II 241) sul principio di non discriminazione). In tale contesto, l'unica misura correttiva attuabile è quella di applicare la tariffa C (cumulo dei redditi anche per i frontalieri fiscali della fascia dei 20 km).
ALTRE OSSERVAZIONI		La valenza giuridica del Protocollo dell'8-9 luglio 1985 non è chiara, ma la misura necessita in principio la rinegoziazione della CDI con l'Italia. Osserviamo tuttavia che il Canton Grigioni non applica il protocollo del 1985, con la conseguenza che attua il cumulo dei redditi anche per i frontalieri della fascia di confine
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	- Accordo del 1985 - Osservazioni 26 settembre 2012 alla nuova OIF - Spiegazioni modifica OIF	

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): A		
Scheda		
N.	26	
Titolo	<i>Lavoratori distaccati e fornitori di prestazioni indipendenti esteri – Imposizione alla fonte</i>	
Proponenti	Divisione delle contribuzioni	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Dipartimento federale delle finanze (DFF), Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Imposta federale diretta (IFD)	Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), Divisione delle contribuzioni (DdC)

BASI LEGALI	LIFD, LAID, OIFD; Convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI). Vedi inoltre documenti allegati con dettaglio delle basi legali.	LT-TI. Vedi documenti allegati con dettaglio delle basi legali.
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Nessuna sul tema in oggetto	Nessuna sul tema in oggetto
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Nessuno	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Compatibilità di nuove soluzioni con il quadro giuridico superiore, nel caso di specie con le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI), con effetto limitativo sul diritto interno.	Compatibilità di nuove soluzioni con il quadro giuridico superiore, nel caso di specie il diritto federale (LIFD e LAID) e le convenzioni contro le doppie imposizioni (CDI), con effetto limitativo sul diritto cantonale.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		
ALTRE OSSERVAZIONI	Possibili proposte da valutare ed eventualmente sottoporre alla Confederazione: Introduzione di una base legale a livello di LIFD e LAID per un'imposizione alla fonte delle prestazioni effettuate sul territorio svizzero da parte di lavoratori autonomi esteri <u>senza stabile organizzazione in Svizzera, con relativo adattamento della CDI CH-I</u> tramite inserimento di un obbligo di dichiarazione nello Stato di residenza o di una "Subject-to-tax clause" direttamente in convenzione o in un protocollo aggiuntivo (cfr. Protocollo aggiuntivo del 18 ottobre 1989 allegato alla convenzione Italia-Germania, ad art. 24 lett. d). Lo stesso potrebbe valere anche per i redditi dei lavoratori distaccati <u>pagati dall'estero</u> con soggiorno inferiore ai 183 giorni su 12 mesi (cfr. art. 15 cpv. 2 della convenzione Svizzera-Finlandia del 16 dicembre 1991 – RS 0.672.934.51). Vedi anche imposta italiana del 30% sul reddito del lavoro autonomo ai sensi dell'art. 23 cpv.	Possibili proposte da valutare ed eventualmente sottoporre alla Confederazione, con successivo adattamento della legge cantonale: Introduzione di una base legale a livello di LT-TI per un'imposizione alla fonte delle prestazioni effettuate sul territorio svizzero da parte di lavoratori autonomi esteri <u>senza stabile organizzazione in Svizzera</u>, in linea con quanto effettuato a livello di LIFD/LAID.

	1 lett. d TUIR e relativa dichiarazione di esenzione o rimborso (cfr. Steuerentlastungen für Einkünfte aus italienischen Quellen e relativa domanda di rimborso o esenzione allegati).	
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	- Basi legali dettagliate per assoggettamento fornitori di prestazioni indipendenti esteri e lavoratori distaccati; - Steuerentlastungen für Einkünfte aus italienischen Quellen e relativa domanda di rimborso o esenzione; - Convenzione del 18 ottobre 1989 tra l'Italia e la Germania per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, con relativo protocollo aggiuntivo; - Convenzione del 16 dicembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.	

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): A		
Scheda		
N.	27	
Titolo	<i>Innalzamento aliquota imposta alla fonte sui redditi da attività accessoria dall'attuale 4% al 10%</i>	
Proponenti	Divisione delle contribuzioni	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Dipartimento federale delle finanze (DFF), Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Imposta federale diretta (IFD)	Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), Divisione delle contribuzioni (DdC)
BASI LEGALI	Art. 1, cpv. 1 OIFo	Art. 108d LT
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON	Misura contenuta nella nuova ordinanza del DFF sull'imposta	Misura contenuta nelle proposte di rientro per il Preventivo 2014 del

ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	alla fonte nel quadro dell'IFD del 25 febbraio 2013, la cui entrata in vigore è fissata per il 1.1.2014.	DFE
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Nessuno (vedi sopra)	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		probabile aumento delle richieste di correzione dell'aliquota (tassazione correttiva) per presunta disparità di trattamento fra imposizione ordinaria e imposizione alla fonte
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	OIFo, modifiche del 25 febbraio 2013	

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): A		
Scheda		
N.	28	
Titolo	<i>Riduzione della forchetta per le provvigioni di riscossione a favore dei datori di lavoro dall'attuale massimo del 4% al 3%, rispettivamente dall'attuale minimo del 2% all'1% (dell'ammontare complessivo dell'imposta alla fonte trattenuta)</i>	
Proponenti	Divisione delle contribuzioni	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Dipartimento federale delle finanze (DFF), Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Imposta federale diretta (IFD)	Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE), Divisione delle contribuzioni (DdC)
BASI LEGALI	Art. 13, cpv. 1 e 3 OIFo	Art. 121, cpv. 4 LT
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Misura contenuta nella nuova ordinanza del DFF sull'imposta alla fonte nel quadro dell'IFD del 25 febbraio 2013, la cui entrata in vigore è fissata per il 1.1.2015.	Misura contenuta nelle proposte di rientro del DFE con effetto scaglionato sul 2014 e 2015

EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Nessuno (vedi sopra)	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		Nessuna
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI		
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	OIFo, modifiche del 25 febbraio 2013	

Dipartimento: Finanze ed economia (Divisone delle contribuzioni)		
Tema (A,B,C,D,E,F): A		
Scheda		
N.	29	
Titolo	<i>Scambio spontaneo d'informazioni relativo alle prestazioni effettuate in Svizzera dai padroncini senza una stabile organizzazione in Svizzera</i>	
Proponenti	Rapporto Prof. Dott. Marco Bernasconi del 30 agosto 2013	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SIF)	
BASI LEGALI	Modifica della CDI tra la Svizzera e l'Italia e protocollo aggiuntivo	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Nessuna	
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Nessuna	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Lo scambio automatico o spontaneo in materia di assistenza amministrativa internazionale è possibile unicamente se il diritto interno lo prescrive. Nel nostro diritto interno	

	si applica la Legge sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), il cui art. 4 prevede espressamente che l'assistenza amministrativa è prestata esclusivamente su domanda. Nel nostro diritto interno non c'è dunque una base legale sufficiente per trasmettere le informazioni spontaneamente, di conseguenza (anche qualora venisse modificata la nota a protocollo della CDI con l'Italia) la possibilità di dare informazioni spontanee (o automatiche) sui padroncini all'Italia sarebbe preclusa senza prima modificare la LAAF. Facciamo notare che questa misura potrebbe poi portare a effetti indesiderati. È infatti lecito attendersi che gli stati terzi potrebbero richiedere che la trasmissione spontanea d'informazioni fiscali non sia limitata ai padroncini ma estesa anche a contribuenti più interessanti dal profilo del gettito fiscale. Aggiornamento: nella seduta del 9 ottobre 2013 il Consiglio federale ha deciso di firmare la Convenzione multilaterale dell'OCSE e del Consiglio d'Europa sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto che si è concretizzato il 15 ottobre 2013. Per far sì che la Convenzione entri in vigore in Svizzera è necessario che questa venga anzitutto ratificata. Anche se a questo stadio non è ancora chiaro quali informazioni in futuro la Svizzera dovrà fornire, si può ipotizzare che la nuova Convenzione e le relative norme di applicazione possano aprire una possibilità di scambio di informazioni anche nel contesto delle prestazioni dei lavori distaccati in Svizzera. Ribadiamo che anche in quest'ambito lo scambio spontaneo d'informazioni sarà sicuramente esteso ad altri ambiti (conti bancari, accordi fiscali, ecc..).	
--	--	--

MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Eventualmente, malgrado le criticità riscontrate, esortare Berna a voler rinegoziare la CDI in tal senso.	
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Finanze ed economia (Divisione delle contribuzioni)		
Tema (A,B,C,D,E,F): B		
Scheda		
N.	30	
Titolo	<i>Introduzione dell'IVA anche per importi inferiori a CHF 10'000.00 per prestazioni effettuate da ditte estere sul nostro territorio</i>	
Proponenti	UAE /SSIC/USM/Suissetec/ AIET/ASFMS/ASP/OCST/ Unia	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	• Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione dell' Imposta sul valore aggiunto (IVA) • Segreteria di Stato per l'economia SECO • Ufficio federale della migrazione (responsabile dell'applicativo per la procedura di notifica dei distaccati)	
BASI LEGALI	• LIVA (641.20) • OIVA (641.201)	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Artigiani esteri e fornitori di servizi transfrontalieri godono di un vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti svizzeri a causa di tre pecche della legislazione sull'IVA. Esistono importanti distorsioni di mercato dovute: a. alla soglia di 10'000 franchi sotto alla quale alcune tipologie di forniture transfrontaliere sono esentate dall'IVA; b. all'impossibilità di attuare la cosiddetta "imposta d'acquisto" prevista per forniture di un valore tra i	

	10'000 e i 100'000 franchi; c. alla difficoltà di appurare se ditte estere abbiano raggiunto la soglia annua di 100'000 franchi di fatturato annuo in Svizzera che fa scattare l'obbligo di iscrizione al registro IVA. Due atti parlamentari complementari nei loro intenti sono in dirittura d'arrivo: - La mozione Cassis 12.4197 propone di girare i dati raccolti con la notifica dei fornitori di prestazioni indipendenti all'AFC, affinché possa attuare l'imposta d'acquisto (problema b di cui sopra) e possa verificare il fatturato annuo conseguito in Svizzera da ditte estere non ancora iscritte al registro IVA (problema c). La mozione è stata accolta dal Consiglio nazionale all'unanimità. Passa ora al vaglio della Commissione dell'economia e dei tributi (CET) degli Stati. - La mozione 13.3362 della CET-n è stata approvata da entrambe le Camere. Essa chiede, tra le altre cose, che ai fini dell'assoggettamento all'IVA (obbligo d'iscrizione al registro IVA) sia determinante il fatturato conseguito a livello mondiale, e non quello conseguito in Svizzera (fatturato annuo di 100'000). Dato che fornitori iscritti al registro IVA pagano l'IVA a partire dal primo franco di fatturato, questa proposta potrebbe contribuire a risolvere il problema a.	
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Si tratta di misure in corso	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Introduzione dell'IVA per importi inferiori a 10'000.- franchi per beneficiari di prestazioni non contribuenti IVA. L'imposta sull'acquisto è <u>dovuta solo se</u> la relativa prestazione è eseguita da <u>un'impresa con sede</u>	

	<u>all'estero non iscritta quale contribuente IVA in Svizzera</u> (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). Si precisa che il <u>limite dei 10 000 franchi</u> è applicabile attualmente unicamente agli <u>acquirenti svizzeri non iscritti quali contribuenti IVA</u> ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA. In effetti ciò <u>non vale per le imprese svizzere che già sono assoggettate</u>. Questi acquirenti di prestazioni sono <u>tenuti a dichiarare spontaneamente</u> nei loro rendiconti IVA <u>tutti gli acquisti di prestazioni</u> che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 2 lett. a LIVA). L'impresa iscritta quale contribuente IVA <u>può tuttavia, con le attuali disposizioni di Legge, recuperare l'imposta dichiarata</u> ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b, cpv. 3 e cpv. 4 LIVA e artt. 59 e 60 OIVA, salvo alcune eccezioni in materia di deducibilità.	
ALTRE OSSERVAZIONI	Cifra d'affari mondiale Attualmente le operazioni realizzate all'estero, cosiddette "operazioni estero su estero", non sono determinanti a fini dell'assoggettamento IVA (Info IVA 02, par. 2.2, pag. 10), vale a dire che non comportano attualmente un assoggettamento obbligatorio a ruolo di contribuente IVA e in tutti i casi non sono imponibili. Considerare quale cifra d'affari determinante il fatturato mondiale conseguito sia dal punto di vista delle imprese svizzere sia da quello delle imprese estere, <u>non garantirebbe una sicurezza che le imprese estere si annuncino a ruolo di contribuente IVA</u>, nonostante l'attuale art. 67 LIVA che sancisce che <u>i contribuenti</u> senza domicilio o sede sociale su territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un <u>rappresentante</u> con domicilio o sede sociale sul territorio svizzero. Oltre a ciò va anche detto che, dal momento che le operazioni	

	realizzate all'estero non sono imponibili all'IVA CH, <u>le imprese iscritte a tale titolo godrebbero del diritto della deducibilità dell'imposta pagata su forniture e le prestazioni ottenute sul nostro territorio</u> (diritto alla deduzione dell'imposta precedente). <u>La nuova Legge IVA introdotta con effetto 1.1.2010 aveva per scopo principale quello di attenuare i formalismi, in contrasto con quanto si intende proporre.</u> Controllo cifra d'affari mondiale <u>Perplexità su modalità e benefici</u> in relazione all'attuazione da parte dell'AFC di un controllo della cifra d'affari mondiale conseguita da imprese all'estero. Notifiche da far pervenire all'AFC In relazione alle lacune formali derivate dall'art. 45 cpv. 2 LIVA, la proposta di far recapitare le notifiche di fornitori di prestazioni indipendenti all'AFC permetterebbe di ottenere un <u>miglior controllo nell'ambito della riscossione dell'IVA presso i beneficiari, ritenuto tuttavia che, la riscossione dell'IVA si basa sul principio dell'autotassazione.</u> Ciò comporterebbe un <u>notevole dispendio di lavoro da parte dell'AFC e non garantirebbe comunque una sicurezza nell'imposizione integrale di dette prestazioni (principio dell'autotassazione).</u> Abolizione del limite di 10'000 <u>Ulteriore formalismo, in antitesi con l'obiettivo cardine della nuova Legge IVA introdotta in data 1.1.2010 e nessuna garanzia di un'imposizione corretta e integrale di dette prestazioni presso i beneficiari.</u> La misura se convalidata dovrà tuttavia essere avanzata <u>contestualmente</u>, alla misura indicata <u>alla scheda 31</u> (abolizione del diritto alla deduzione dell'imposta	
--	--	--

	precedente sulle prestazioni ottenute dall'estero per le imprese già contribuenti IVA), <u>al fine di evitare una distorsione e una discriminazione tra contribuenti IVA e non contribuenti IVA.</u>	
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	• LIVA • OIVA • Info IVA 14 "Imposta sull'acquisto" • Atti parlamentari 13.3362, 12.4197, 11.3621, 11.5222, 12.5375 e 13.5337	

Dipartimento: Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): B		
Scheda		
N.	31	
Titolo	<i>Abolizione del diritto alla deduzione dell'imposta precedente sull'acquisto di prestazioni ottenute dall'estero per i soggetti fiscali svizzeri già iscritti quali contribuenti IVA</i>	
Proponenti	Divisione delle contribuzioni	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Imposta sul valore aggiunto (IVA)	
BASI LEGALI	• LIVA (641.20) art. 28 cpv. 1 lett. a art. 28 cpv. 3 art. 28 cpv. 4 • OIVA (641.201) art. 59 art. 60	
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Nessuna sul tema in oggetto	
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Nessuno (vedi sopra)	
CRITICITÀ RISCONTRATE	Nessuna	

(indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Possibile proposta da valutare ed eventualmente <u>sottoporre alla Confederazione</u>: L'imposta sull'acquisto è <u>dovuta solo se</u> la relativa prestazione è eseguita da <u>un'impresa con sede all'estero non iscritta</u> quale contribuente IVA in Svizzera (art. 45 cpv. 1 lett. a LIVA). Il limite dei 10 000 franchi, applicabile agli <u>acquirenti svizzeri non iscritti quali contribuenti IVA</u> ai sensi dell'art. 45 cpv. 2 lett. b LIVA, <u>non vale per le imprese svizzere che già sono assoggettate</u>. Questi acquirenti di prestazioni sono <u>tenuti a dichiarare spontaneamente</u> nei loro rendiconti IVA <u>tutti gli acquisti di prestazioni</u> che soggiacciono all'imposta sull'acquisto (art. 45 cpv. 2 lett. a LIVA). L'impresa iscritta quale contribuente IVA <u>può tuttavia, con le attuali disposizioni di Legge, recuperare l'imposta dichiarata</u> ai sensi dell'art. 28 cpv. 1 lett. b, cpv. 3 e cpv. 4 LIVA e artt. 59 e 60 OIVA, salvo alcune eccezioni in materia di deducibilità. Per i motivi sopra esposti, <u>unitamente a quanto proposto con la scheda n. 27, si propone per le imprese svizzere già iscritte a ruolo di contribuente IVA, di escludere il diritto al recupero dell'imposta dichiarata</u>. Così facendo per gli acquirenti svizzeri iscritti o non iscritti all'IVA, l'imposta sull'acquisto resterebbe un onere definitivo.	
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	• LIVA • OIVA • Info IVA 14 "Imposta sull'acquisto"	

Dipartimento: Finanze ed economia, Divisione delle contribuzioni		
Tema (A,B,C,D,E,F): A e B		
Scheda		
N.	32	
Titolo	<i>Escludere dalle deduzioni fiscali, per la manutenzione degli stabili, le prestazioni aggiudicate a ditte estere</i>	
Proponenti	SSIC/ USM/ Suissetec/ AIET/ ASFMS/ ASP/OCST/Unia	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	AFC	UT
BASI LEGALI	Art. 32 LIFD Art. 9 cpv. 3 LAID	Art. 31 LT
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	Nessuna	
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Nessuna	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	Incompatibilità con il divieto di discriminazione previsto dall'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC) e l'uguaglianza di trattamento di cui l'art. 8 Costituzione federale.	
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Misura non attuabile ma, malgrado la criticità, bisognerebbe chiedere all'AFC una modifica dell'art. 9 cpv. 3 LAID	
ALTRE OSSERVAZIONI		
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)		

Dipartimento: Istituzioni		
Tema (A,B,C,D,E,F): B (permessi di lavoro per frontalieri G)		
Scheda		
N.	33	
Titolo	<i>Limitare i permessi per frontalieri</i>	
Proponenti	Ufficio della migrazione	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Ufficio federale della migrazione	Ufficio della migrazione (UM)
BASI LEGALI	Artt. 1 lett. a) e 2 ALC, artt. 2 cpv. 3, 6 cpv. 7,7,8,9,13,14,15,28 e 32 Allegato I ALC; art. 4 cpv. 3 e 3bis OLCP	Art. 11 e 13 lett. e) Rlast
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	-	-
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	-	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	-	-
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	Considerato l'aumento del numero di nuovi permessi di lavoro per frontalieri rilasciati dal 2003 al 2012 (cfr. statistica annessa), vi è l'esigenza di limitare questo afflusso. Tuttavia l'ALC non permette margine di manovra. I cittadini UE che risiedono in CH hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini nazionali (art. 2 ALC), le procedure per il rilascio dei permessi devono essere semplificate al massimo (art. 2 cpv. 3 Allegato I ALC), l'inizio dell'attività non può essere ostacolato (art. 6 cpv. 7 Allegato I ALC). La clausola di salvaguardia permette la reintroduzione di contingenti solo per i permessi di dimora, i permessi per frontalieri non erano contingentati prima	

	dell'entrata in vigore dell'ALC. Per attuare la misura è necessario modificare l'ALC.	
ALTRE OSSERVAZIONI	Al punto "Basi legali" le normative internazionali sono state anteposte a quelle federali. Nel mese di maggio 2009 è stato introdotto l'obbligo, per i cittadini UE, di presentazione dell'autocertificazione dei precedenti penali. In taluni casi le dichiarazioni rese dai richiedenti hanno permesso di effettuare una verifica approfondita della situazione penale all'estero e, in taluni casi, di non rilasciare il permesso.	-
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	-	Statistica permessi G (rilasci e cambiamenti di posto di lavoro) emessi dal 2003 al 2012

Dipartimento: Istituzioni / Finanze ed economia		
Tema (A,B,C,D,E,F): B		
Scheda		
N.	34	
Titolo	<i>Messa a disposizione delle copie dei contratti di lavoro e delle domande di rilascio di nuovi permessi "G" all'USML</i>	
Proponenti	Ufficio della migrazione / Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	-	Ufficio della migrazione (UM) e Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro (USML)
BASI LEGALI	Artt. 1 lett. a) e 2 ALC, artt. 2cpv. 3, 6 cpv. 7, 7, 8, 9, 13, 14, 15,28 e 32 Allegato IALC; art. 4 cpv. 3 e 3bis OLCP	Art. 11 e 13 lett. e) Rlast
MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	-	Le copie dei contratti di lavoro e delle domande di rilascio di nuovi permessi "G" sono messe a disposizione dell'USML.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	La documentazione permette di monitorare le condizioni lavorative e salariali alle quali i lavoratori frontalieri sono sottoposti.	

CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)		A comprova dell'esercizio di un'attività in Svizzera da parte di un lavoratore UE è possibile esigere solo una dichiarazione di assunzione da parte del datore di lavoro o un attestato di lavoro (art. 6 cpv. 3 lett. b) Allegato I ALC). Contrariamente a ciò che avviene attualmente dove a tutte le domande con attività dipendente viene allegato il contratto di lavoro, all'autorità potrebbe venir chiesto di abbandonare tale prassi non conforme alle normative vigenti e potremmo essere richiamati al rispetto dell'ALC.
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	-	-
ALTRE OSSERVAZIONI	-	Dal mese di marzo 2012 vengono messe a disposizione dell'USML anche le copie dei contratti di lavoro e delle domande di rilascio di permessi B e L a favore di cittadini UE nei seguenti settori professionali: personale domestico, della vendita e impiegati di commercio.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	-	-

Dipartimento: Istituzioni		
Tema (A,B,C,D,E,F): B		
Scheda		
N.	35	
Titolo	<i>Ulteriore limitazione o sospensione delle autorizzazioni ai prestatori transfrontalieri di servizio (indipendenti e distaccati)</i>	
Proponenti	Ufficio della migrazione (UM)	
LIVELLO	FEDERALE	CANTONALE
SERVIZI INTERESSATI	Ufficio federale della migrazione	Ufficio della migrazione (UM)
BASI LEGALI	Artt. 20 cpv. 2 e 21 cpv. 2 Allegato I ALC Artt. 14 e 15 OLCP Artt. 20, 22 e 23 OASA	-

MISURE GIÀ ATTUATE / IN CORSO/ GIÀ DECISE MA NON ANCORA ATTUATE (di tipo normativo, amministrativo e tecnico)	-	Esame approfondito delle domande presentate e attenta valutazione da parte della Commissione consultiva del mercato del lavoro.
EFFETTI DELLE MISURE GIÀ ATTUATE	Salvo i casi dove la prestazione viene svolta nell'ambito di un Accordo specifico, l'ALC non prevede un diritto all'ottenimento del permesso. Il rilascio delle autorizzazioni è limitato allo stretto necessario, nei casi dove è dimostrata una comprovata necessità e se non vi sono aziende in Ticino, attive nel settore, in grado di eseguire il lavoro	
CRITICITÀ RISCONTRATE (indicare gli ambiti dove si riscontrano difficoltà in rapporto al tema in oggetto)	-	-
MISURE DA DECIDERE E ATTUARE / MISURE NON ATTUABILI	-	Ulteriore limitazione delle autorizzazioni o sospensione delle autorizzazioni.
ALTRE OSSERVAZIONI	-	Sospendere o limitare ulteriormente il rilascio dei permessi potrebbe comportare l'interruzione di lavori già iniziati da un'azienda estera nell'ambito della procedura di notifica, quando non vi sono altre aziende locali in grado di portare a termine l'opera. Un ulteriore inasprimento potrebbe risultare difficilmente sostenibile in sede di ricorso.
DOCUMENTAZIONE (studi, rapporti, dati statistici, ecc.)	-	Statistica permessi rilasciati (L e B) a favore di prestatori transfrontalieri di servizio per una durata superiore a 90 giorni nel corso di un anno.

Di seguito sono riportate le schede contemplanti misure di competenza della Divisione dell'economia (DFE), inizialmente oggetto del rapporto della DE del 27.08.2013 allegato al rapporto preliminare del 29.08.2013:

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
36	<i>Abolizione delle notifiche online/consegna manuale delle notifiche/proposta di modifica della procedura e del modulo di notifica</i> (Cfr. cap. 3.1 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Abolizione delle notifiche online/consegna manuale delle notifiche È importante premettere che esiste un diritto a fornire delle prestazioni di servizio (articolo 5 § 1 ALC) e questo diritto non può essere limitato (art. 17, allegato I ALC). L'obbligo di notifica per una prestazione transfrontaliera di servizio fino ad un massimo di 90 giorni per anno civile, è di natura dichiarativa. Il prestatore di servizi è tenuto a segnalare la prestazione prevista. L'ALC concede il diritto a fornire una prestazione di servizio. La procedura di notifica, in virtù delle direttive dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) e della SECO, deve essere effettuata online (via internet) sul sito dell'UFM (www.bfm.admin.ch) ed è gratuita. Se per motivi particolari non può essere effettuata in rete (via internet), la notifica può avvenire per posta o per fax. Non è invece possibile effettuare la notifica per posta elettronica (e-mail). Le stesse direttive raccomandano la procedura cartacea unicamente in casi eccezionali, ad esempio se il datore di lavoro non ha accesso a internet. La notifica in rete rappresenta quindi la procedura ordinaria anche in caso di una prestazione di servizi unica o di un unico impiego da parte di un datore di lavoro. La notifica allo sportello non è però esclusa in modo tassativo dalle direttive federali, per cui si potrebbe in linea teorica prendere in considerazione l'abolizione della procedura di notifica online. L'introduzione dell'obbligo di espletare la formalità della notifica allo sportello rischierebbe però di spingere gran parte dei prestatori di servizio a non notificarsi del tutto, beneficiando questi ultimi già, in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, del diritto di effettuare una prestazione fino a 90 giorni sul territorio di una delle parti contraenti. La mancata notifica comporterebbe, di fatto, l'impossibilità di effettuare i controlli, in quanto l'autorità non verrebbe più a conoscenza della presenza della ditta estera sul nostro territorio. Riteniamo pertanto che la via da percorrere, per evitare distorsioni del mercato del lavoro, non sia quella dell'abolizione delle notifiche online, ma quella dell'intensificazione dei controlli, del rafforzamento delle misure di accompagnamento e dell'inasprimento delle multe. L'eliminazione delle informazioni sui siti del Cantone per quanto concerne le disposizioni da rispettare per poter lavorare in Ticino viene considerata inutile e potenzialmente dannosa, in quanto le informazioni dettagliate sulla procedura da effettuare in caso di prestazioni di servizio fino a 90 giorni è accessibile sul sito distacco.ch non di competenza cantonale. Anche in questo caso il rischio sarebbe quello di un aumento del numero di lavoratori distaccati che effettuerebbero una prestazione su suolo svizzero senza notificarsi, con un conseguente abbassamento dell'efficacia della politica di controllo per gli ispettori incaricati	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
37	Modifica della procedura e del modulo di notifica (Cfr. cap. 3.1 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Le modifiche proposte sono volte soprattutto a identificare 3 soggetti fondamentali nella prestazione di servizio, che con il modulo di notifica attuale non sono sempre identificabili, ovvero mandante della prestazione, committente dell'opera (attualmente può coincidere con la persona di contatto del datore di lavoro, ma non vi corrisponde necessariamente) e fornitore del materiale. In primo luogo vengono richiesti maggiori dettagli sui dati dell'esecutore della prestazione. Viene richiesto di verificare se non sono già state effettuate altre precedenti registrazioni utilizzando una denominazione differente dell'azienda; la denominazione dell'azienda dovrà corrispondere all'iscrizione ufficiale del registro di commercio (o entità equivalente) del paese di origine; dovrà pure essere indicato il codice fiscale dell'azienda. In relazione al mandante della prestazione, si chiede che vengano indicati chiaramente l'indirizzo completo con i dati di contatto e se si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica. Attualmente vengono esclusivamente richiesti i dati di una persona di contatto in Svizzera, che non necessariamente corrispondono al committente. In relazione agli elementi del contratto, si richiede in particolare di indicare il valore previsto della prestazione ed il valore del materiale ad essa connesso. Si chiede anche che alcuni aspetti legati allo scopo della prestazione e al ramo professionale della ditta vengano precisati meglio. Come accennato sopra, la novità principale è rappresentata dalla richiesta di indicare in maniera specifica chi sia il committente dell'opera, con indirizzo e dati di contatto completi e chi sia il fornitore del materiale. Queste informazioni sono ritenute molto utili da parte degli organi di controllo per poter disporre di un quadro informativo completo sulla prestazione ed essere di conseguenza maggiormente efficaci nell'azione di controllo. Infine, si chiede che vengano fornite dalla ditta prestatrice di servizi delle informazioni supplementari in merito alla prevenzione degli infortuni, al rispetto dell'ambiente e alle coperture assicurative per danni corporali e danni materiali (si vedano anche in merito le schede 3a e 3b che seguono). Proposte concrete di modifica del modulo di notifica concordate tra USML e Società svizzera degli impresari costruttori sezione Ticino (SSIC-TI) 1. Dati sull'esecutore della prestazione: • Inserire la seguente domanda: È già stata effettuata una registrazione del vostro profilo aziendale nel sito della procedura di notifica?; • Denominazione esatta della ditta come da iscrizione nel registro ufficiale del proprio paese (indirizzo completo); • Codice fiscale; • Numero di telefono e di fax; • E-mail ufficiale dell'azienda o del rappresentante legale; • Cognome e nome dell'amministratore dell'azienda; • Eleggere domicilio legale in CH presso una persona fisica; 2. Mandante della prestazione: • Il mandante della prestazione ha sede o residenza in CH: si/no; • Persona giuridica: si/no; • Denominazione o cognome e nome del mandante • Indirizzo completo, numero di telefono e fax, e-mail 3. Elementi del contratto: • Durata della prestazione (periodi dal/al, come da formulario esistente); • Ramo professionale; • Prestazione da eseguire; • Scopo della prestazione; • Valore della prestazione; • Luogo della prestazione (via con numero civico e/o numero mappale ev. nome del cantiere);	

- Denominazione o cognome e nome del beneficiario finale della prestazione (committente dell'opera), indirizzo completo, numero di telefono e fax, e-mail;
- Denominazione o cognome e nome del fornitore del materiale che rimane in opera, indirizzo completo, numero di telefono e fax, e-mail;
- Valore del materiale, se fornito dall'esecutore della prestazione;

4. Lavoratori notificati:

- Cognome, nome, data di nascita, sesso, nazionalità, numero dell'assicurazione sociale;
- Ramo;
- Attività esercitata;
- Qualifica professionale;
- Stipendio;

5. Informazioni supplementari:

- Persona responsabile per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (cognome, nome e recapito telefonico);
- Persona responsabile per la protezione delle acque, dell'aria e del suolo (cognome, nome e recapito telefonico);
- Copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'esecutore della prestazione: sì/no;
- Compagnia assicurativa (denominazione e indirizzo completo);
- Somma della copertura assicurativa per danni corporali;
- Somma della copertura assicurativa per danni materiali;

Osservazioni:

1. Prevedere campi obbligatori.
2. Per i campi che prevedono una scelta, utilizzare elenchi a discesa chiusi.

Parere dell'Amministrazione federale delle dogane:

Premesso che la notifica costituisce un valido strumento (o meglio ancora come "lo strumento") per procedere ai diversi controlli che sono chiamati a svolgere i vari servizi (a livello cantonale, federale e magari pure comunale), si osserva quanto segue.

Prima di definire come dovrebbe essere completato il modulo di notifica bisognerebbe stabilire a chi possono servire quali informazioni e come si potrebbero poi elaborare (elettronicamente).

Se per esempio si dovesse creare una base legale che obblighi le ditte estere a farsi registrare come contribuente IVA in Svizzera, si potrebbe creare una rubrica dove inserire il numero di contribuente. Questa informazione potrebbe essere di interesse per l'Amministrazione federale delle dogane e per l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Ciò però non basta. Il sistema dovrebbe in questo caso comprendere una plausibilità (per evitare che venga inserito un numero qualsiasi, invece del n. IVA) e un retro messaggio con le informazioni del caso alla ditta che non è registrata come contribuente (per esempio cosa fare, come, entro quale termine) e all'organo incaricato dell'imposizione. Se dovessimo per contro definire un importo minimo di fr. 100'000, il sistema dovrebbe essere in grado di aggiungere le singole importazioni e trasmettere un messaggio all'AFC quando questo importo è stato aggiunto.

Riassumendo, appare assolutamente positivo il fatto che si chieda un ampliamento delle informazioni da inserire nelle notifiche, ma si reputa altrettanto opportuno mostrare, con esempi, a chi e come potrebbero servire queste informazioni. Questo è un punto centrale affinché venga recepita l'importanza e le opportunità date da questo "nuovo" strumento.

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
38	<i>Introduzione di una tassa per la notifica online</i> (Cfr. cap. 3.1 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Si propone d'introdurre una tassa da applicare ogni qualvolta una ditta notifica una prestazione di servizio in Svizzera, il cui ammontare corrisponderebbe all'attuale tassa di Fr. 25.- richiesta nei casi (eccezionali) di rilascio cartaceo della notifica presso lo sportello dell'USML a Bellinzona. La compilazione del formulario di notifica online che deve essere effettuata dalla ditta che intende offrire una prestazione di servizio in Svizzera non è attualmente soggetta ad una tassa. Le basi legali (art. 6 LDist e art. 6 cpv. 4 ODist) non stabiliscono però se la notifica sia necessariamente soggetta a pagamento o meno, tale discrezione è lasciata ai singoli Cantoni. La prassi in vigore in Ticino, così come negli altri cantoni svizzeri, prevede che sia soggetta a pagamento solo la notifica rilasciata in forma cartacea allo sportello, per i casi eccezionali nei quali la ditta non ha a disposizione una connessione online. Se tale modifica venisse introdotta, la soluzione più praticabile ed efficiente sarebbe quella del pagamento online con carta di credito, in modo che solo dopo la conferma di pagamento da parte della ditta verrebbe rilasciato l'attestato di notifica online. Dovranno essere valutate con la SECO e con l'UFM (che è l'ufficio responsabile per il SIMIC, la piattaforma informatica attraverso la quale le ditte creano il loro profilo e successivamente compilano il modulo di notifica online) le modalità tecniche e la tempistica per una simile modifica di procedura.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
39	<i>Potenziamento degli organi di controllo (AIC, USML, Ispettorato lavoro, ULSA)</i> (Cfr. cap. 3.2 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare) + proposte 7 e 8 elaborate dall'Arbeitsgruppe FLAM-Vollzugsverbesserung
Il potenziamento è parzialmente già avvenuto mediante l'assunzione di 2.5 unità supplementari presso l'UIL (2 unità) e l'USML (0.5 unità). L'AIC ha inoltre deciso di assumere 3 unità supplementari (2 nuovi ispettori e 1 unità supplementare di personale amministrativo) per garantire un aumento dei controlli dei prestatori transfrontalieri di servizio nei settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria. L'AIC beneficerà pertanto da parte del Cantone di un finanziamento supplementare, per il quale è già stato raddoppiato l'importo del Preventivo 2014 (da CHF 130'000.- a CHF 260'000.-). Per quanto concerne l'Ufficio lavori sussidiati e appalti (ULSA) ne è stato deciso già nel 2009 il potenziamento con l'aggiunta di un'unità (potenziamento nel frattempo avvenuto) e con il consolidamento, attualmente in via di definizione, di un'ulteriore unità presente in organico nella forma soprannumeraria. Allo stesso tempo, e alla luce dell'incremento registrato nel corso del 2011 e del 2012 del numero di persone notificate secondo i dettami dell'art. 6 LDist (Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro), verrà formalizzata la richiesta da parte del nostro Cantone di un potenziamento del finanziamento da parte della Confederazione secondo quanto stabilito dall'art. 7a LDist e dall'art. 16a dell'ODist (Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera). Da parte ticinese, se dovesse venir accolta la proposta di cui alla scheda 2 di esigere una tassa di cancelleria per la notifica, si potrà utilizzarne l'incasso per finanziare ulteriormente gli organi di controllo.	
Forderungen Arbeitsgruppe FLAM-Vollzugsverbesserung	
Forderung 7	Vermehrte Kontrollen und folglich höhere Finanzierungen in den Grenzregionen durch den Bund
Vorteile	

1. Die Grenzregionen können besonderem Druck ausgesetzt sein. Durch vermehrte Kontrollen könnte die Einhaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen von mehr Unternehmen geprüft werden.

Bemerkungen USML

Zu 1. Ist-Situation: Bund setzt Ziele an den Kantonen. Die heutige Kontrollziele sehen vor, dass rund 50% der meldepflichtigen Dienstleistungserbringer kontrolliert werden.

Für TI: Ziel 2013: 1'050 Kontrollen an Entsandten (+ 150 gegenüber 2012) in Branchen ohne ave GAV oder NAV.

Ziel für 2012 war 900, und es wurden insgesamt **1'049 Kontrollen durchgeführt**.

Total von Entsandten + Selbständige in Branchen ohne AVE GAV im 2012 für TI war 4'673.

Im 2012 wurden somit das 22.4% von Entsandten und Selbständigen kontrolliert.

Es wird zurzeit selektiv vom Arbeitsinspektorat (UIL) ausgewählt, welche Firmen zu kontrollieren, weil mit den aktuellen Mittel unmöglich ist, 50% aller Entsandten zu kontrollieren.

Die wichtigsten Kriterien sind: noch nicht kontrollierte Unternehmen werden zuerst kontrolliert, und Entsandten, die mindestens 8 Tagen für eine Leistung bleiben werden auf jeden Fall kontrolliert.

Durch eine zusätzliche Finanzierung vom Bund an TI als Grenzregion könnten diese Kriterien aufgelockert werden und man wäre in der Lage, die Einhaltung der Arbeits- und Lohnbedingungen breiter zu kontrollieren und näher an das Ziel des Bunds zu kommen, mindestens 50% aller Entsandten zu kontrollieren. Die Einnahmen aus den Bussen wegen Nichteinhaltung der Vorschriften des EntsG würden steigen.

Nachteile

1. Vermehrte Kontrollen hätten erhöhte Kosten für die verschiedenen betroffenen Akteure zur Folge (Bund, Kantone, PK);

2. Die Arbeitslast für die Vollzugsorgane ebenso wie der Verwaltungsaufwand für die ausländischen Arbeitgeber würden steigen;

3. vermehrte Kontrollen sind noch keine Garantie für einen wirkungsvolleren Vollzug der flankierenden Massnahmen.

Forderungen Arbeitsgruppe FlaM-Vollzugverbesserung

Forderung 8

Vermehrte Kontrollen gemäss Meldungen und bessere Zusammenarbeit der Vollzugsorgane

„Die Kontrollen müssen mit dem Wachstum der Zahl der Meldepflichtigen Schritt halten. Der Bund muss seine Mittel aufstocken. Die Zusammenarbeit zwischen den paritätischen Kommissionen und den Kantonen muss besser werden“.

Vorteile

1. Eine grössere Anzahl Unternehmen könnte kontrolliert und falls nötig sanktioniert werden.

Bemerkungen USML

Zu 1. Ist-Situation:

Siehe auch Forderung 7, Bund finanziert 50% der gesamten Lohnkosten für die Kontrollaktivitäten.

In Branchen ohne ave GAV wurden im 2012 im TI 22.4% von Entsandten und Selbständigen kontrolliert. Es gibt eine relativ grosse Erhöhungsmarge.

In Branchen mit ave GAV (Baubranche), ist die AIC (Paritätische Kommission) für die Kontrollen zuständig. Dort wurden insgesamt 2'925 Personen von 8'157 (35.9% des Totals) kontrolliert.

Im 2013 wurde die Nummer der Inspektoren von AIC erhöht, durch eine erhöhte Finanzierung durch den Kanton (Verdoppelung der Summe, um CHF 130'000.-), was eine Erhöhung der Kontrollzahl ermöglichen wird.

Eine Erhöhung der Kontrollen würde erlauben, zu einer erhöhten Sensibilisierung der betroffenen Unternehmen zu kommen und zu einer Erhöhung der finanziellen Einkommen durch die grössere Einnahmen aus den Bussen.

Nachteile

1. Vermehrte Kontrollen hätten höhere Kosten und eine grössere Arbeitslast für die Kontrollorgane zur Folge und eine grössere administrative Last für die Unternehmen. Ein wirksamerer Vollzug der flankierenden Massnahmen wäre dadurch noch nicht garantiert;

2. Es gibt Unternehmen, die regelmässig in der Schweiz arbeiten. Wiederholte Kontrollen von Unternehmen, die sich gesetzeskonform verhalten, gehen nicht in die Richtung des erwünschten Ziels.

Bemerkungen USML

Zu 2.: dieses Risiko besteht für Tessin nicht, indem die Marge der noch nicht kontrollierte Unternehmen relativ gross ist. D. h., dass Unternehmen würden hochwahrscheinlich nicht wiederholt kontrolliert werden, auch wenn die Anzahl Kontrolle erhöht würde.

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
40	<i>Applicazione di una cauzione generalizzata a livello cantonale per tutte le ditte operanti nell'artigianato edile per i settori non ancora coperti da una cauzione specifica settoriale</i> (Cfr. cap. 3.3 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento delle pene convenzionali, dei costi di controllo e del pagamento del contributo al Fondo paritetico deve necessariamente essere regolamentato in un CCL. La questione è dunque in primo luogo di natura contrattuale e quindi di competenza delle parti sociali. Se il contratto collettivo ha obbligatorietà generale, il Consiglio di Stato, rispettivamente il Consiglio federale, può poi estendere tale effetto anche alla norma sulla cauzione. Il Governo non può invece, evidentemente, proporre o adottare di propria iniziativa modifiche legislative per imporre l'applicazione generalizzata di simili cauzioni a garanzia del pagamento di contributi o sanzioni pecuniarie stabiliti dai CCL.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
41	<i>Mantenimento del divieto d'ingresso in Svizzera per le aziende oggetto di tale sanzione anche nel caso di pagamento (tardivo) della sanzione amministrativa passata in giudicato</i> (Cfr. cap. 3.4 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Alle ditte che vengono sanzionate per infrazioni all'obbligo di notifica giusta l'art.6 LDist, e che non pagano la sanzione amministrativa passata in giudicato, viene inflitto un divieto a offrire servizi in Svizzera per un periodo da 1 a 5 anni (art. 9 cpv. 2 lett. b LDist) in base alla gravità del caso. Se la ditta oggetto di una tale sanzione paga l'ammontare della sanzione amministrativa nel corso del periodo di divieto, lo stesso viene revocato permettendole quindi di fornire nuovamente prestazioni nel nostro paese. Va da sé che queste ditte sono certamente le prime ad essere controllate in occasione del	

rientro in Svizzera.

L'obiettivo della misura è quello di favorire il pagamento della multa relativa a casi di lieve entità, per cui una procedura d'incasso all'estero è considerata eccessivamente onerosa e complessa.

Si precisa che nei casi gravi il divieto d'ingresso in Svizzera resta evidentemente valido per tutto il periodo.

È inoltre importante far notare che, attualmente, se una ditta, una volta terminato il periodo di divieto, si notifica per una nuova prestazione pur non avendo pagato l'importo pecuniario della sanzione passata in giudicato (che aveva causato il divieto di offrire servizi in Svizzera), non esiste una base legale che permetta di impedire alla stessa ditta di effettuare la prestazione.

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
42	<i>Modifica del modulo di notifica per la verifica del rispetto di ordinanze e disposizioni in ambito di sicurezza sul lavoro</i> (Cfr. cap. 3.1 e 3.6 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Al riguardo degli aspetti legati alla sicurezza sul lavoro, in azienda o sul cantiere, occorre precisare che la Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) definisce che la SUVA e il Cantone, per il tramite dell'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (UIL), competente per l'esecuzione della Legge federale sul lavoro, sono gli organi di esecuzione incaricati dell'applicazione delle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali. La SUVA esegue le verifiche nelle aziende che presentano rischi particolari giusta l'art. 49 dell'Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni, tra cui le aziende nei settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria, mentre l'UIL per tutte le altre aziende. Ciò premesso, la procedura attuata nel nostro Cantone prevede che la SUVA esegua le stesse verifiche per tutte le aziende (sia quelle con sede in Svizzera sia quelle con sede all'estero), mentre per quanto riguarda le infrazioni riscontrate (sanzioni amministrative) si applica una procedura differente tra le aziende con sede in Svizzera e quelle con sede all'estero. Per quanto riguarda le aziende con sede in Svizzera, la SUVA applica la procedura prevista dalla LAINF e relative Ordinanze mentre per le aziende con sede all'estero invia i rapporti all'UIL, che oltre all'applicazione della LAINF è organo d'esecuzione della LDist. A seguito dei rapporti SUVA, l'UIL applica le sanzioni previste dalla LDist (art. 2 cpv. 1 lett. d - sicurezza e protezione della salute sul posto di lavoro) a dipendenza della gravità delle infrazioni. Nel corso del 2012, a seguito di ispezioni eseguite dai competenti organi d'esecuzione (SUVA e UIL), per le infrazioni alle disposizioni sulla prevenzione degli infortuni sanzionabili in base alla LDist, sono state emesse dall'UIL 14 sanzioni di cui 3 divieti di offrire servizi sul territorio nazionale per un periodo da 1.5 a 2.5 anni. I dati relativi ai primi quattro mesi del 2013 indicano un totale di 7 sanzioni, con un incremento sullo stesso periodo del 2012 del 75%, di cui 4 divieti di offrire servizi sul territorio nazionale per un periodo di 1 anno, con un incremento sullo stesso periodo del 2012 del 100%. Con il potenziamento del personale ispettivo descritto al punto 2 e tenuto conto di quello già attualmente impiegato, (2.5 ispettori presso l'UIL / 5 ispettori presso l'AIC / 2 ispettori presso la SUVA) si potrà aumentare il numero di controlli e confermare il rigore necessario nel far rispettare le disposizioni sulla prevenzione degli infortuni.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
43	<i>Modifica del modulo di notifica per la verifica delle coperture assicurative</i> (Cfr. cap. 3.1 e 3.7 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
In virtù dell'ALC non sono ammissibili discriminazioni tra ditte indigene e ditte estere (principio del trattamento nazionale) motivo per cui l'obbligo di avere una copertura RC professionale in Svizzera sarebbe lecito solo nella misura in cui detto obbligo sussiste anche per le ditte svizzere. Oggi tuttavia non è il caso. Non vi è in effetti nessuna base legale che impone alle ditte svizzere l'obbligo di stipulare un'assicurazione RC, tant'è vero che questo obbligo viene generalmente previsto nei singoli capitolati d'appalto. Ciò premesso, verrà comunque richiesto all'autorità federale da parte del nostro Cantone di dotare il formulario di notifica online di un campo aggiuntivo nel quale la ditta che intende effettuare una prestazione di servizio in Svizzera, dovrà confermare l'esistenza di una copertura assicurativa di responsabilità civile.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
44	Verifica della presenza di adeguate coperture assicurative nei confronti di operatori stranieri (es. RC) (Cfr. cap. 3.1 e 3.7 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
SCHEDA ELIMINATA IN QUANTO RIDONDANTE CON LA n. 43	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
45	Obbligo per le aziende che ottengono aiuti in base alla L-Inn (sussidi, esenzioni fiscali) di fare effettuare i lavori d'investimento a ditte indigene (Cfr. cap. 3.10 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Per quanto riguarda l'acquisto di macchinari, gli aiuti previsti dalla Legge per l'innovazione economica sono mirati in particolare ad incentivare progetti innovativi, che prevedono sia innovazione di prodotto (per la quale viene incentivata prevalentemente la fase di ricerca e di sviluppo) che di processo (acquisto di macchinari innovativi). La L-Inn non prevede invece aiuti sugli immobili. Proprio per la natura innovativa dei macchinari stessi, questi vengono acquistati laddove esistono competenze specifiche. Il mercato ticinese non è sicuramente in grado di fornire tutti i macchinari innovativi che le nostre aziende di punta (quelle che ricevono i contributi L-Inn) necessitano. Negli ultimi anni, a seguito delle disposizioni antielusive (normativa CFC, black list, ecc.) in vigore in Italia, l'utilizzo dell'agevolazione fiscale quale strumento d'incentivo e di attrazione di nuove imprese ha progressivamente perso efficacia. Attualmente non vengono praticamente più concesse agevolazioni fiscali, per cui l'eventuale concretizzazione della proposta non avrebbe alcun effetto pratico, almeno per ciò che concerne la fiscalità. In merito alle valutazioni per la concessione di aiuti, osserviamo che nell'ambito dell'applicazione della Legge per l'innovazione economica viene già da alcuni anni utilizzato un sistema di bonus/malus per la graduazione dei contributi, che comprende tra l'altro la valutazione dei livelli salariali, la creazione di posti di lavoro qualificati, l'impiego di apprendisti, il volume di gettito fiscale e la quantità di commesse generate per altre imprese già presenti sul territorio.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
46	Introduzione di un contributo di subappalto al Cantone (Cfr. cap. 3.11 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Le associazioni di categoria hanno formulato la proposta di introdurre un contributo di subappalto. La proposta si basa sulla constatazione che le aziende indigene che subappaltano lavori a ditte estere causano minori introiti alla collettività ticinese in termini di imposte, contributi alle assicurazioni sociali e contributi alla formazione professionale. Per questi motivi, a titolo di compensazione, esse dovrebbero essere tenute a versare un contributo di solidarietà (contributo di subappalto al Cantone in % dell'ammontare della commessa subappaltata). La Divisione delle contribuzioni ha valutato la misura ed è giunta alla conclusione che una tassa/imposta come quella proposta non è assimilabile alle imposte dirette sui redditi e sugli utili, nonché sul capitale, attualmente applicabili a livello cantonale/federale. Così come descritto, il tributo non rientra né nella definizione di imposta (tributi che sono percepiti senza condizioni) né nella definizione di tassa (tributi causali dovuti sulla base di una controprestazione). Questa "tassa", sempre secondo la Divisione delle contribuzioni, sembrerebbe più avvicinarsi alla definizione di dazio. Nella riunione del gruppo di lavoro allargato alle associazioni di categoria del 23 settembre 2013 è stato deciso di sospendere l'esame della misura per dare il tempo ad associazioni economiche e ai sindacati di riformulare in maniera più articolata una proposta congiunta. In seguito la Divisione delle contribuzioni valuterà la fattibilità.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
47	<i>Maggiore vigilanza degli uffici tecnici in relazione alle verifiche delle licenze edilizie</i> (Cfr. cap. 3.15 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
COMPETENZA DFE/DT/DI Il controllo sull'attività edilizia nei comuni è compito dei Municipi. Il Cantone interviene unicamente quale autorità di vigilanza: questa attività, come si può estrapolare dai rendiconti annuali, ha significato per gli anni scorsi circa una cinquantina di casi istruiti e conclusi all'anno. A questo dato occorre poi comunque aggiungere gli interventi per ripristino e demolizioni di costruzioni abusive. Per una sensibilizzazione ed un'istruzione in merito a questa problematica, era stata organizzata dalla Divisione economia nell'autunno del 2012, una giornata informativa indirizzata a tutti gli Uffici tecnici comunali del Cantone. In quell'occasione, rappresentanti dei diversi attori interessati (UIL, SUVA, USML; AIC, DT, ecc.) avevano illustrato le differenti procedure, basi legali e modalità d'intervento in merito alle normative di sicurezza sul lavoro, di procedura di notifica, di identificazione di lavoratori abusivi e di responsabilità d'intervento per le singole situazioni. La collaborazione tra i diversi enti preposti ai controlli in ambito di LDist e LLN è fondamentale per un'efficace attività di controllo e di prevenzione. Gli uffici tecnici hanno inoltre attualmente a disposizione una matrice delle competenze per i Lavori edili e rami affini (disponibile anche all'indirizzo www.ti.ch/commissionetripartita) che permette di decifrare in breve quale è l'autorità competente in materia per le differenti casistiche di situazioni sospette riscontrate (cfr. cap. 4.3). Con l'obiettivo di ulteriormente migliorare la collaborazione si potrebbe valutare di facilitare l'attività di controllo sul terreno con l'utilizzo delle nuove tecnologie (es: App per Smartphone) per permettere a chi opera su terreno di inviare alle istanze competenti delle segnalazioni immediatamente utilizzabili.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
48	<i>Svolgimento di un'indagine sul lavoro distaccato, volta a disgiungere la componente congiunturale da quella strutturale</i> (Cfr. cap. 3.17 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
<i>Il settore economico maggiormente rappresentato in ambito di lavoro notificato è quello edilizio, che, nel 2012 caratterizzava il 46.5% del totale delle persone notificate. Seguivano Industria e arti e mestieri con il 15.6%. Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad una graduale crescita del numero di persone notificate, che sono passate da un totale annuo di 7'830 nel 2005 alle 21'313 del 2012.</i> <i>Per poter meglio riconoscere i fattori che sono alla base di questa evoluzione e i possibili sviluppi futuri in quest'ambito è stata richiesta all'Istituto di ricerche economiche dell'USI una valutazione sulla possibilità di realizzare un simile approfondimento.</i> <i>Dall'analisi si auspica possano scaturire elementi aggiuntivi sulla questione, per meglio spiegare i motivi della crescita del lavoro distaccato in Ticino, e soprattutto per fornire una base più articolata, utile sia all'amministrazione cantonale e federale così come al settore privato nell'elaborazione di strategie e scenari futuri.</i> <u>Purtroppo, dopo il necessario approfondimento, l'IRE informa che non sono a disposizione dati qualitativamente e quantitativamente sufficienti per distinguere tra notifiche a componente congiunturale da quelle a matrice strutturale</u> (servono serie storiche più lunghe, disponibili ad esempio nel campo dei frontalieri).	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
49	<i>Rafforzamento dei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le regole del gioco nei singoli settori professionali attraverso decreti di obbligatorietà cantonale</i> (Cfr. cap. 3.18 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
	Lo strumento del contratto collettivo di lavoro è il frutto di un accordo tra le parti sociali e permette, soprattutto in settori esposti ad un rischio di dumping salariale, di evitare il fenomeno della pressione al ribasso sui salari e della concorrenza sleale. Lo Stato si è sempre espresso a favore di questo tipo di accordi tra le parti sociali, sottolineando come lo strumento del contratto normale di lavoro, previsto dal legislatore nell'ambito delle misure di accompagnamento agli accordi di libera circolazione (art. 360a cpv. 1 CO), sia da intendersi solo come "ultima ratio" in caso di mancata intesa tra le parti sociali. Pur non essendo il contratto collettivo di lavoro una misura indispensabile, l'esistenza di normative che regolano i minimi salariali in settori fortemente esposti alla concorrenza di manodopera proveniente da paesi dell'UE è indubbiamente molto importante. L'esempio del settore edilizio (inteso come edilizia principale ed edilizia accessoria) sta a dimostrare l'importanza dell'esistenza di una regolamentazione a livello salariale. È infatti facilmente ipotizzabile che, in assenza di un CCL, il settore rischierebbe di vedere minacciata la gran parte di posti di lavoro dei lavoratori residenti nel settore. Si fa quindi appello a tutte le parti sociali affinché, nell'ottica della difesa del bene comune, ovvero il futuro socio-economico di questo Cantone, riescano a proseguire nel tentativo di trovare degli accordi in quei settori dove ancora un'intesa in questo senso non è stata possibile. Nella stessa direzione va la richiesta dell'Unione sindacale svizzera (USS), di rendere meno esigenti e restrittivi i criteri per poter dichiarare di obbligatorietà generale un contratto collettivo esistente. Proprio per la sua importanza quale strumento per arginare i pericoli della diffusione del dumping salariale, l'USS chiede che i CCL debbano poter essere estesi per motivi di interesse pubblico e non più sottoposti al raggiungimento dei quorum attualmente in vigore (50% dei datori di lavoro e 50% dei lavoratori esistenti nel settore in questione). Per motivi di interesse pubblico la Commissione tripartita dovrebbe inoltre poter sollecitare le parti sociali a intavolare delle trattative in settori considerati a rischio di dumping salariale. E allo stesso tempo, per le stesse ragioni, si richiede che i criteri per l'introduzione di un CNL siano resi meno severi e che lo stesso possa essere decretato nei settori ove non esiste un CCL estendibile e dove la minaccia di dumping salariale sia considerata elevata. L'Associazione degli Uffici svizzeri del lavoro (AUSL) ha preso posizione sulle rivendicazioni dell'USS. In particolare respinge le rivendicazioni relative all'estensione del campo di applicazione dei contratti collettivi di lavoro per motivi di interesse pubblico. Spetta infatti alle parti sociali mettersi d'accordo per l'adozione di un CCL. Né le commissioni tripartite né i cantoni dovrebbero intervenire. L'assenza di un CCL in un determinato settore professionale corrisponde alla volontà delle parti sociali e deve quindi essere rispettata. Anche la richiesta di soppressione del quorum relativo alle imprese, secondo l'AUSL, deve essere respinta perché contraria allo spirito del partenariato sociale: in effetti, la soppressione di questo quorum potrebbe significare il conferimento dell'obbligatorietà generale a un CCL a seguito della richiesta di un solo datore di lavoro e contro la volontà della maggior parte dei datori di lavoro. In relazione alla richiesta di rendere meno severi i criteri per l'introduzione di un CNL e di poter adottare un CNL per motivi di interesse pubblico, l'AUSL formula pure un parere negativo. Da un lato, l'AUSL afferma che il concetto di interesse pubblico non è sufficientemente preciso e, dall'altro lato, fa rilevare che esiste già oggi la possibilità di adottare un CNL in caso di dumping salariale. Non appare quindi giustificata un'ulteriore estensione della possibilità di imporre un CNL con salari minimi obbligatori, che deve tra l'altro essere il frutto di una decisione ponderata. Secondo il Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) delle possibilità di rafforzare i contratti collettivi di lavoro su scala cantonale per tutelare i lavoratori da eventuali derive del mercato del lavoro devono comunque essere esaminate con spirito costruttivo e d'apertura in quanto i CCL costituiscono uno dei tasselli fondamentali sui quali si basa la pace del lavoro attualmente vigente in Svizzera. Non appare dunque proficua una rinuncia a priori a perseguire questa via. Il DFE concorda di conseguenza con la

risposta del 13 settembre 2013 del Consiglio federale alla mozione 13.3668 *Migliorare l'attuazione delle misure collaterali e consolidare gli strumenti delle parti sociali* depositata dalla Commissione dell'economia e dei tributi-CS il 27 agosto 2013.

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
50	<i>Costituzione di una regia unica per il controllo del mercato del lavoro per coordinare al meglio l'attività di controllo sul terreno</i> (Cfr. cap. 3.19 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
A tal proposito è necessario precisare che l'autorità ha già a disposizione una regia unica per affrontare le tematiche relative al controllo del mercato del lavoro in relazione agli accordi di libera circolazione stipulati con l'Unione europea. La Commissione tripartita cantonale in materia di libera circolazione delle persone è infatti il soggetto incaricato di monitorare la situazione, di raccogliere informazioni e sollecitazione dagli ambienti economici e sociali e di mettere in atto rispettivamente di proporre all'autorità cantonale misure e accorgimenti per contrastare, nei limiti consentiti dalla legge, eventuali effetti negativi degli accordi di libera circolazione. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro funge in quest'ambito da unità di coordinamento designata dalla Commissione tripartita, per tutte le attività connesse con questo incarico. Da un lato si coordina l'attività di controllo dei lavoratori distaccati, nella fattispecie la verifica del rispetto della procedura di notifica regolamentata dalla LDist, ed il rispetto delle condizioni di salario e di lavoro sempre in base alla LDist. Attività di controllo che viene effettuata dall'UIL per i settori privi di CCL di obbligatorietà generale o dove è in vigore un CNL, e dalle Commissioni paritetiche nei settori dotati di CCL di obbligatorietà generale, in particolare dall'Associazione interprofessionale di controllo per i settori dell'edilizia e dell'edilizia accessoria. D'altro lato sono pianificate annualmente le inchieste settoriali del mercato del lavoro, volte a individuare eventuali situazioni di dumping salariale, che possono portare sino all'introduzione (su proposta della Commissione tripartita al CdS) di un contratto normale di lavoro con minimi salariali obbligatori. Si potrebbe al limite formalizzare un gruppo di coordinamento ristretto per coordinare le attività di controllo congiunto tra POLCA, UIL, AIC ...) e ripristinare una figura di riferimento in seno alla POLCA.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
51	<i>Falsi indipendenti: sospensione immediata dei lavori, e abbandono del territorio cantonale per chi non è in grado di provare il proprio statuto di indipendente</i> (Cfr. cap. 3.20 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Questa proposta era già stata formulata in sede di consultazione della revisione della Legge sui lavoratori distaccati (LDist) e della relativa ordinanza (ODist), senza tuttavia essere stata accolta. Il motivo principale per cui la richiesta non è stata accolta risiede nel fatto che, dovendo essere garantito il principio del trattamento nazionale (o parità di trattamento), non può essere chiesto al prestatore di servizio estero qualcosa che non viene chiesto alla ditta svizzera. Inoltre, questa rivendicazione è alquanto problematica in uno Stato di diritto. Gli ispettori di un'associazione di controllo non possono assumersi il compito di far sospendere i lavori, in quanto questa decisione, che viola il principio della libertà economica, può essere se del caso presa unicamente dall'autorità. In tale evenienza deve altresì essere garantito il diritto d'essere sentito (art. 29 Cost.), motivo per cui l'interruzione dei lavori deve essere oggetto di una decisione impugnabile che permetta all'impresa di difendere la propria posizione nell'ambito di una procedura ricorsuale. Perché sia possibile decretare la sospensione immediata dei lavori in caso di mancata presentazione dei documenti previsti dalla legge per dimostrare lo statuto di lavoratore indipendente giusto l'art. 1a cpv. 2 LDist occorrerebbe infine modificare l'art. 1a, nella fattispecie stralciare il cpv. 3 che prevede un termine massimo di 2 giorni per presentare eventuale documentazione mancante.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
52	<i>Introduzione di una sanzione e dell'impedimento ad assumere manodopera estera per un determinato periodo per le ditte indigene che fanno capo a falsi indipendenti per eludere l'obbligo di rispetto delle condizioni di lavoro e di salario nei settori provvisti di CCL di obbligatorietà generale</i> (Cfr. cap. 3.21 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Le sanzioni nei confronti dei prestatori di servizio esteri e, dal mese di gennaio di quest'anno, anche nei confronti dei datori di lavoro svizzeri inadempienti sono disciplinate dal diritto federale (LDist e ODist). Riteniamo che anche la proposta di sanzionare con una multa e un impedimento ad assumere manodopera estera per un periodo determinato chi fa capo ai falsi indipendenti vadano eventualmente disciplinate dal diritto federale. Il Dipartimento delle finanze e dell'economia ritiene che questa proposta non violi lo spirito degli accordi bilaterali in quanto non sanziona la manodopera estera, bensì le ditte indigene che violando il diritto nazionale e un CCL d'obbligatorietà generale turbano il libero mercato tramite una distorsione della concorrenza.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
53	<i>Blocco immediato dei lavori e abbandono del territorio cantonale per le ditte estere che non hanno versato la cauzione prevista dal CCL</i> (Cfr. cap. 3.22 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Per attuare il blocco immediato dei lavori si rende necessario l'introduzione nella LDist di un articolo che preveda (come già regolato nell'art. 1b cpv. 2 per i casi di infrazione all'obbligo di presentare i documenti o di fornire la prova di attività indipendente) la sospensione immediata dei lavori e l'obbligo di abbandonare il territorio cantonale nel caso non fosse stata versata la cauzione prevista dal CCL (per i settori nei quali tale misura è prevista). In virtù del principio della parità di trattamento (o meglio del principio del trattamento nazionale) il blocco immediato dei lavori dovrà essere applicato anche nei confronti delle ditte svizzere.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
54	Aumento delle sanzioni e comminazione di un divieto d'entrata immediato (non solo nel caso di recidiva) (Cfr. cap. 3.24 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare) + proposta 11 elaborata dall'Arbeitsgruppe FLAM-Vollzugsverbesserung
Contestualmente al rafforzamento delle misure accompagnatorie a livello federale, il Dipartimento delle finanze e dell'economia nel corso del mese di giugno 2013 ha deciso un inasprimento delle sanzioni per le violazioni alla LDist, con particolare riferimento alle condizioni lavorative e salariali minime e agli obblighi di notifica. <u>Osservazione</u> È attualmente in discussione a livello federale l'aumento dei limiti massimi che passeranno da 5'000.- a 30'000.- fr. risp. Da 40'000.- a 200'000.- fr.	
Forderungen Arbeitsgruppe FLAM-Vollzugsverbesserung	
Forderung 11	Erhöhung der Bussen, Arbeitsunterbruch und Verbot, in der Schweiz zu arbeiten „Die Bussen sind zu tief. Der Grundbetrag soll von 5'000 auf 30'000 Franken erhöht werden. Bei Wiederholungstätern sollen Bussen von 200'000 anstatt 40'000 Franken möglich sein. Wer keine Kautions hinterlegt, muss bei einer Kontrolle sofort die Arbeit niederlegen. Die Firma darf zudem nicht mehr in die Schweiz arbeiten kommen. Betriebe, die gegen das EntsG und AVE GAV verstossen, werden auf einer Schwarzen Liste publiziert.“
Vorteile	
1. Eine Erhöhung der Bussen könnte eine abschreckendere Wirkung auf Unternehmen haben, die gegen das EntsG verstossen; 2. Der Betrag der Bussen, die verhängt werden können, würden dem Ausmass der festgestellten Verstösse besser entsprechen. <u>Bemerkungen USML</u> Zu 1. und 2. Ist-Situation: Die Bussen wurden dieses Jahr im TI insgesamt erhöht um auch eine abschreckendere Wirkung auf die Unternehmen aufzuspielen. Es ist sicher, dass administrative Bussen bis CHF 30'000 eine erhöhte Wirkung haben könnte, aber es ist auch gut zu überlegen, wo die Grenze der Verhältnismässigkeit liegt, um keinen Gegeneffekt zu verursachen, indem vermehrte Einsprüche wegen Unverhältnismässigkeit der Strafe von den Unternehmen eingelegt würden.	
Nachteile	
1. Es stellt sich die Frage der Verhältnismässigkeit der geforderten Bussenbeträge; 2. Die ausländischen Unternehmen aufgrund der Nichteinhaltung der Pflicht, eine Kautions zu bezahlen, mit einem Arbeitsunterbruch zu bestrafen oder gar einem Verbot, in der Schweiz Dienstleistungen zu erbringen, wirft die Frage nach der Verhältnismässigkeit der Massnahme auf und würde wahrscheinlich gegen das FZA verstossen; 3. Es stellt sich die Frage, in welchem Umfang diese Bussen und ein Arbeitsunterbruch auf die Schweizer Arbeitgeber anzuwenden wären.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
55	<i>L'obbligo di notificare le prestazioni di lavoro distaccato deve valere anche per lavori inferiori a 8 giorni. Questo obbligo può a titolo sussidiario esser circoscritto alle regioni più esposte al lavoro distaccato</i> (Cfr. cap. 3.25 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
L'ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist) regola all'art. 6 cpv. 2 quali sono i settori per i quali la notifica deve essere effettuata indipendentemente dalla durata dei lavori, ovvero anche se la durata dei lavori è inferiore agli 8 giorni. I settori in questione sono: edilizia, ingegneria e rami accessori dell'edilizia; ristorazione; lavori di pulizia in aziende e economie domestiche; servizio di sorveglianza e di sicurezza; commercio ambulante e industria del sesso. In particolare per il settore del giardinaggio occorre precisare che, a dipendenza delle caratteristiche della prestazione, essa è soggetta o meno all'obbligo di notifica sin dal primo giorno. Infatti, se il datore di lavoro estero intende effettuare un'attività di allestimento di un giardino per scopi paesaggistici o la realizzazione di parchi e giardini e di aree verdi, in quel caso l'attività viene equiparata ad un ramo accessorio dell'edilizia e soggiace quindi all'obbligo di notifica a partire dal primo giorno della prestazione. Se invece l'attività prevista è quella di manutenzione giardini (taglio erba, potatura piante, ecc.) è obbligatorio per la ditta estera notificare solo le prestazioni a partire dall' 8° giorno di attività. Si propone una modifica dell'Ordinanza, allo scopo di estendere l'obbligo di notifica dal 1° giorno di attività nelle regioni più esposte al lavoro distaccato.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
56	<i>Ripristinare una figura di riferimento in seno alla POLCA</i> (Cfr. cap. 4.3 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Misure operative correlate individuate: • Per un migliore coordinamento ripristinare una figura di riferimento in seno alla POLCA. • Pianificare degli incontri con tutti gli attori coinvolti (gruppo di coordinamento ristretto), ad esempio trimestrali, per valutare o pianificare eventuali interventi mirati e per migliorare la comunicazione tra le diverse istanze. • Prima di uscire con comunicati stampa condividere i contenuti tra le istanze impiegate nel controllo in modo da evitare eventuali distorsioni tra la situazione rilevata o in corso di verifica e i segnali che si vogliono trasmettere alla popolazione. • La scelta dei cantieri, per cui si necessita di un coinvolgimento di più istanze (competenze) e di risorse umane, deve essere affidata di regola agli organi di controllo (UIL, AIC, SUVA). Essendo maggiormente sul terreno possono individuare con più facilità cantieri "sospetti". • Coinvolgere attivamente le Commissioni Paritetiche per il tramite dell'AIC, in quanto anch'essi hanno una visione privilegiata per quel che riguarda la realtà dei cantieri.	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
57	<i>Pianificare degli incontri con tutti gli attori coinvolti (gruppo di coordinamento ristretto)</i> (Cfr. cap. 4.4 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Si rinvia alla scheda n. 56	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
58	<i>Condividere i contenuti prima di uscire con comunicati stampa tra le istanze impiegate</i> (Cfr. cap. 4.3 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Si rinvia alla scheda n. 56	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
59	<i>La scelta dei cantieri da ispezionare in gruppo deve essere affidata di regola agli organi di controllo</i> (Cfr. cap. 4.3 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Si rinvia alla scheda n. 56	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA
60	<i>Coinvolgere attivamente le Commissioni Paritetiche tramite l'AIC</i> (Cfr. cap. 4.3 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)
Si rinvia alla scheda n. 56	

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA								
61	<i>In attesa della revisione della L-Inn, aumentare la soglia inferiore dei salari, sotto la quale scatta un malus</i> (Cfr. cap. 5.2.9 Rapporto DE allegato al rapporto preliminare)								
In attesa della revisione della L-Inn, nell'ottica di favorire maggiormente l'occupazione indigena, si propone di aumentare la soglia inferiore dei salari, sotto la quale scatta un malus (cfr. sotto). Attualmente la soglia è fissata a CHF 3'000.00. La Divisione dell'economia propone di portare questa soglia ad almeno CHF 4'000.00, rilevando che si tratta di salari che verrebbero corrisposti da aziende al beneficio di contributi pubblici. Si ricorda che non è necessaria una modifica di Legge, ma semplicemente di prassi, da condividere, come auspicato nel rapporto sul messaggio per la concessione del CQ L-Inn, anche con la Commissione per l'innovazione economica. Stante la radicalità della proposta in discussione è necessario – per concretizzarla – poter disporre di un forte segnale politico da parte del Consiglio di Stato.									
<table><tr><th>Criterio</th><th>Bonus</th><th>Malus</th></tr><tr><td rowspan="2">Posti di lavoro nuovi rispetto alla situazione attuale</td><td>almeno il 25% in più per le aziende esistenti (minimo 5 nuovi posti di lavoro) o 15 per nuove aziende</td><td></td></tr><tr><td>+ 1%</td><td></td></tr></table>		Criterio	Bonus	Malus	Posti di lavoro nuovi rispetto alla situazione attuale	almeno il 25% in più per le aziende esistenti (minimo 5 nuovi posti di lavoro) o 15 per nuove aziende		+ 1%	
Criterio	Bonus	Malus							
Posti di lavoro nuovi rispetto alla situazione attuale	almeno il 25% in più per le aziende esistenti (minimo 5 nuovi posti di lavoro) o 15 per nuove aziende								
	+ 1%								

	Numero di nuovi posti di lavoro qualificati	almeno 50% di nuovi posti di lavoro qualificati	meno del 25% di nuovi posti di lavoro qualificati
		+ 1%	- 1%
	Apprendisti	azienda formatrice	
		+ 1%	
	Livello salariale posti esistenti (il salario è indice indiretto d'impiego di personale non residente)		oltre il 30% dei salari è inferiore a CHF 3'000.- per 13 mensilità
			-3%
			oltre il 50% dei salari è inferiore a CHF 3'000.- per 13 mensilità
			-5%
	Livello salariale nuovi posti		oltre il 30% dei salari è inferiore a CHF 3'000.- per 13 mensilità
			-2%
			oltre il 50% dei salari è inferiore a CHF 3'000.- per 13 mensilità
			-4%
	Gettito fiscale cantonale (imposta sull'utile, imposta sul capitale, imposta immobiliare)	gettito fiscale cantonale medio annuo degli ultimi 3 anni e previsto per i prossimi 3 anni superiore a CHF 300'000.-	gettito fiscale cantonale medio annuo degli ultimi 3 anni e previsto per i prossimi 3 anni inferiore a CHF 30'000.-
		+ 2%	- 2%
	Transfer tecnologico e commesse a ditte locali	particolarmente alto	molto limitato
		+ 1%	- 1%
	Valutazione generale dell'azienda e del progetto	ripercussioni socio-economiche particolarmente positive:	ripercussioni socio-economiche particolarmente negative:
		- investimento in zone periferiche	- incremento del traffico
		- investimenti in settori considerati strategici (energie rinnovabili)	- forte impatto ambientale
			- motivazioni speculative
		- altro (certificazioni specialistiche o settoriali, ecc.)	- uso estensivo del territorio
			- altri aspetti specifici del progetto
		+ 1%	- 1%

N. SCHEDA	MISURA PROPOSTA															
62	Abolizione dell'articolo 19, capoverso 4 Legge sul collocamento e il personale a prestito (LC)															
Si riprende il testo dell'interpellanza 13.3566 (Marco Romano) già preparata con il coordinamento dei servizi cantonali.																
<i>L'attività lavorativa svolta tramite il prestito di personale ha assunto un'importanza crescente negli ultimi anni. Con l'avvento della libera circolazione delle persone, tale dinamica ha conosciuto un'ulteriore spinta al rialzo grazie alla possibilità quasi illimitata di collocare frontalieri. Il prestito di personale contribuisce a modificare radicalmente i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, con ripercussioni importanti in relazione alle assicurazioni sociali (p.es. l'assicurazione disoccupazione, che funge spesso da "cassa di compensazione" per i periodi di inattività), alle prestazioni sociali (working poors con salari precari) o semplicemente alla società (impossibilità per questi lavoratori di pianificare il proprio futuro personale e familiare). In un rapporto pubblicato nel 2008, la SECO conclude che la protezione dei lavoratori rimane comunque buona e garantita dalla Legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) e dalle altre leggi (CO, LL, LPP, ecc.). In realtà, una differenza fondamentale tra un contratto a prestito e uno normale consiste nei termini di disdetta elencati nell'articolo 19, capoverso 4 LC, molto più brevi rispetto a quelli minimi indicati nel CO (art. 335a e seg.). Infatti, nei primi tre mesi di prestito il termine di preavviso è di soli 2 giorni, e dal quarto al sesto mese è di 7 giorni (mentre nel CO, superato il periodo di prova, il preavviso è di almeno 1 mese).</i>																
	<table><tr><th></th><th>2010</th><th>2012</th></tr><tr><td>Agenzie autorizzate in Ticino</td><td>104</td><td>114</td></tr><tr><td>Collocamenti fissi effettuati</td><td>2'619</td><td>1'659</td></tr><tr><td>Persone prestate</td><td>10'337</td><td>13'368</td></tr><tr><td>Ore di lavoro a prestito</td><td>5'370'461</td><td>6'467'074</td></tr></table>		2010	2012	Agenzie autorizzate in Ticino	104	114	Collocamenti fissi effettuati	2'619	1'659	Persone prestate	10'337	13'368	Ore di lavoro a prestito	5'370'461	6'467'074
	2010	2012														
Agenzie autorizzate in Ticino	104	114														
Collocamenti fissi effettuati	2'619	1'659														
Persone prestate	10'337	13'368														
Ore di lavoro a prestito	5'370'461	6'467'074														